



Dipartimento di Impresa e Management Cattedra Contabilità e Bilancio

Bilancio d'esercizio:Principi Contabili Nazionali ed Internazionali

Relatore

Prof. Fabio Fortuna

Candidato

Andrea Massimo Furia

Matricola

181491

Anno Accademico 2015/2016



## Indice

<i>Introduzione</i>	6
<b>Primo capitolo</b>	
1.1 Principi contabili nazionali e internazionali	8
1.2 Funzioni del Bilancio	8
1.3 Principi contabili nazionali	10
1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile	13
1.4.1 I postulati del bilancio	16
1.4.2 IFRS	17
1.5 I principi contabili internazionali e la loro applicazione in Italia	
1.6 Schemi di bilancio	17
1.6.1 Stato Patrimoniale	18
1.6.2 Conto Economico	19
1.6.3 Conto Economico,IASB	19
1.7 Nota Integrativa	25
1.8 Rendiconto Finanziario	32
1.9 Bilancio abbreviato	37
<b>Secondo Capitolo</b>	
2 Immobilizzazioni immateriali e materiali	40
2.1 Immobilizzazioni immateriali	41
2.2 Regole IASB	52
2.2.1 Trattamento Contabili successivo	53

2.2.2 Le informazioni nelle Note	54
2.3 Le immobilizzazioni materiali	54
2.3.1 Elementi Contabili	56
2.3.2 Le problematiche dei beni in Leasing	57
2.3.3 Contabilizzazione del Leasing	61
2.3.4 Regole IASB	62
2.4 Aspetti generali delle valutazioni	63
2.4.1 Incrementi del valore	64
2.4.2 Nota Integrativa	64
2.5 Capitalizzazione degli oneri finanziari: IAS 23	65
2.6 Gli investimenti immobiliari	67
2.7 I crediti	67
2.7.1 Nota Integrativa contenuti	70
2.8 Regole IAS	71
2.8.1 La valutazione dei ricavi e dei crediti	73



## Capitolo terzo

3 Definizione e classificazione negli schemi di bilancio	78
3.1 Distinzione tra attività immobilizzate e attività circolanti	79
3.2 Cambio di destinazione tra attività immobilizzate e circolanti	79
3.2.1 La contabilizzazione iniziale	80
3.3 Titoli obbligazionari: valutazione di fine esercizio in linea interessi	80
3.4 Titoli obbligazionari: valutazione di esercizio in linea capitale	82
3.5 Il contenuto della nota integrativa per i titoli obbligazionari	83
3.6 Le partecipazioni	83
3.6.1 La valutazione delle	84

partecipazioni immobilizzate:il metodo del costo	
3.6.2 La svalutazione per perdite durevoli e gli eventuali ripristini di valore	85
3.6.3 Partecipazioni e Nota integrativa	86
3.6.4 Il metodo del patrimonio netto:logica e applicazione iniziale	87
3.7. Le regole di valutazione	88
3.8 Informazioni sul fair value in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione	91
3.9 Le regole IASB	93
3.9.1 Il trattamento contabile	95
3.9.2 Le attività finanziarie	96
3.10 I crediti	97
<b>Conclusione</b>	99
<b>Bibliografia</b>	101

## *Introduzione*

Negli ultimi trent'anni si è svolto, ed è tuttora in corso, un importante processo d'innovazione contabile che ha subito recentemente un'accelerazione grazie in particolar modo all'intervento di organismi internazionali come l'International Accounting Standards Board (IASB), la Securities and Exchange Commission (SEC), l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ecc. La IV, la VII Direttiva e il Regolamento CE n. 1606/2002 hanno segnato dei punti di svolta che si stanno progressivamente allargando a livello globale, come testimoniano gli accordi in corso di realizzazione tra IASB e FASB verso una convergenza contabile unica mondiale. In quest'ampio panorama evolutivo della contabilità internazionale però non emerge quasi mai il ruolo della variabile fiscale, concepita generalmente come elemento esterno a questi processi. Il presente lavoro di tesi mira a condurre una disamina delle interconnessioni esistenti tra la contabilità e la fiscalità in ambito nazionale e internazionale alla luce dei processi d'innovazione contabile. Il primo passo verso tale raffronto si configura nella rappresentazione di questi due sistemi paralleli, a volte antitetici, che spesso si contraddistinguono per essere la prima fondamentale espressione delle forti distinzioni, forse eterne, tra la matrice contabile anglosassone e continentale. Perché parlare di "uncongenial twins"? In un'era in cui ormai è quasi imprescindibile il raggiungimento di un'armonizzazione contabile, a livello internazionale ricercata attraverso gli IFRS, e per la quale sono stati e sono tuttora molteplici gli sforzi dei Paesi coinvolti in tale percorso, sorge comunque spontaneo il dubbio sull'effettivo superamento di una delle principali difficoltà verso tale traguardo, in altre parole la potenziale influenza della variabile fiscale sulla contabilità nazionale e, conseguentemente, sui bilanci redatti secondo IAS/IFRS. Un dubbio di non poco conto, vista la grande rilevanza, nonché influenza, del sistema fiscale su quello contabile e di bilancio, specie in taluni paesi come ad esempio l'Italia. Con riferimento ai casi nazionali, gli obiettivi cui è diretto il presente lavoro sono innanzitutto quelli di analizzare, dopo uno studio della letteratura e delle normative vigenti, secondo quali processi questi due "mondi paralleli", della contabilità e della fiscalità, si siano rapportati nel tempo, quali punti di

connessioni e/o disconnessioni sono esistiti e permangono tuttora all'interno delle norme e delle prassi contabili e fiscali; in che modo la variabile fiscale si sia poi interfacciata con la dimensione IAS/IFRS. È significativo rilevare quanto quest'aspetto saliente sia quasi del tutto disatteso dagli stessi IFRS, i quali non accennano, se non indirettamente, ad alcuna problematica data dalla possibile influenza della fiscalità sulla contabilità. Il primo capitolo avrà il compito di spiegare qual è il ruolo del bilancio nelle due concezioni (Nazionale e Internazionale) facendo riferimento, in particolare, alle regole di bilancio.

## *Primo Capitolo*

### **1.1 Principi contabili nazionali e internazionali**

Come da introduzione in questa prima parte andremo ad analizzare le differenze tra principi contabili nazionali e internazionali, specificando quelle che sono le regole del bilancio. Secondo i principi contabili utilizzati in Italia, il bilancio costituisce un modello della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatesi nell'esercizio trascorso, pur contenendo al suo interno elementi determinati sulla base di prospettive future. È utile precisare che il bilancio di esercizio può essere inteso con due accezioni leggermente diverse.

Il primo, vede il bilancio come il sistema di dati elaborati ogni esercizio amministrativo, volto nel suo complesso ad illustrare lo svolgimento della vita aziendale.

La seconda, invece, vede il bilancio come la sintesi del periodo del sistema contabile generale, basata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione delle evoluzioni di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda.

### **1.2 Le funzioni di bilancio**

Fin dall'inizio il bilancio d'esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo per i proprietari, i quali possono prelevare una quota di utile quale remunerazione della disponibilità di capitali, precedentemente fornita<sup>1</sup>. Senza la redazione del bilancio,

---

• <sup>1</sup> *Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015*

qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali che erano stati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, ledendo quindi il principio dell'integrità del capitale. Questa è una funzione universale del bilancio d'esercizio, alla quale si associa anche l'uso di questo documento quale base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall'azienda. A tale funzione universale se ne associano altre.

La prima funzione di bilancio è quella del "rendiconto", nel senso che il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda di valutare l'operato degli amministratori<sup>2</sup>. Anziché valutare singolarmente le molteplici decisioni prese durante l'esercizio, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell'operato degli amministratori, e la sintesi concerneva proprio la determinazione della variazione delle ricchezza da loro conferita a seguito delle operazioni aziendali. Riguardo al raggiungimento degli obiettivi reddituali, i proprietari potevano decidere il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione, sostituendo gli amministratori esistenti con altri ritenuti più capaci. Insomma, gli amministratori, redigendo il bilancio, rendono conto del proprio operato ai proprietari. Questa funzione del bilancio non ha perso terreno con il passare del tempo ma ancora oggi svolge un ruolo fondamentale, in tutte quei casi ove i soggetti amministratori della società siano distinti dai proprietari, fenomeno tipico del modello delle public company. Il bilancio proprio in quanto sintesi della gestione ed espressione delle capacità dell'azienda di creare ricchezza, possiede un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per tutti quei soggetti che partecipano alle decisioni aziendali. Dall'interpretazione del bilancio emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future<sup>3</sup>. Un approccio più moderno concepisce il bilancio come strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale a vantaggio dei decisori interni. Nel sistema di controllo di gestione, in effetti, il bilancio si occupa un posto centrale per la sua capacità di sintetizzare in termini monetari l'andamento della gestione. Questa funzione sarà fondamentale per quei soggetti, chiamati stakeholder, i quali necessitano d'informazioni e dettagli per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi e quale migliore strumento informativo di sintesi potrebbe servire se non il

---

• <sup>2</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>3</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

bilancio. Questa funzione informativa del bilancio che giustifica il passaggio dalla tradizionale nozione contabile del bilancio di esercizio a quella di “pacchetto informativo”<sup>4</sup> di sintesi della gestione aziendale oggi rappresenta il profilo più citato del bilancio di esercizio e sarà tanto più rilevante quanto più le aziende saranno meno “affari privati” da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti, ma assumeranno una funzione sociale di rilievo, in grado di condizionare molteplici aspetti della vita dell’intera collettività, agendo come collettori di risparmi, come fonti di occupazione ecc. in questa funzione i soggetti privilegiati del bilancio saranno allora soggetti esterni, il pubblico, inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti della combinazione produttiva. Sebbene tutte di rilievo, le diverse funzioni assumono maggiore o minore importanza in base all’esistenza di certi caratteri. Ad esempio, il ruolo del bilancio d’esercizio come rendiconto degli amministratori verso i proprietari assume risalto nei casi in cui i due ruoli non siano esercitati da un unico soggetto o da un gruppo molto coeso, come accade spesso nelle aziende familiari. Ai giorni nostri il bilancio assolve un ruolo duplice, consente il rendiconto degli amministratori e fornisce un’importante strumento informativo a soggetti interni ed esterni per orientare le proprie decisioni, oltre che a rappresentare da sempre la base per stabilire il diritto dei proprietari a prelevare ricchezza dall’azienda senza ridurre le garanzie per i terzi soggetti creditori.

### 1.3 Principi contabili nazionali

La redazione del bilancio d’esercizio, seguendo il metodo tradizionale, presuppone l’utilizzo di molteplici fonti tra cui: il Codice Civile, i principi contabili nazionali etc. Sappiamo infatti che la base normativa è costituita dagli articoli del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio nelle società di capitali ( art 2423-2435 bis). Le norme del Codice Civile sono state ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art 2426 che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale<sup>5</sup>. Le norme civilistiche, gradualmente

---

• <sup>5</sup> Moro Visconti, in “Principi contabili OIC e IAS/IFRS” di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009,

arricchite e perfezionate nel tempo, ormai racchiudono un nucleo importante di principi contabili, ossia regole concernenti la scelta dei fatti da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, di valutazione e di esposizione delle poste in bilancio. Ad integrazione ed interpretazione di queste norme sono stati nel corso del tempo emanati dei principi contabili da parte di associazioni professionali. Senza dubbio nel nostro Paese, hanno conquistato un rilievo molto importante i principi originariamente emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Tali principi sono stati poi rivisitati negli ultimi anni dall'Organismo Italiano di Contabilità. Si tenga presente che i documenti dall'OIC 1 fino all'OIC 8 sono stati sviluppati dall'OIC ex novo, mentre i principi dell'OIC 9 fino all'OIC 31, pubblicati nel 2014, rappresentano modifiche e aggiornamenti di principi già emanati nelle precedenti Commissioni congiunte del CNDC-CNR. Il ruolo pubblico dell'OIC, sono stati definitivamente riconosciuti nella legge 11 agosto 2014, n. 116 che all'art. 9 bis stabilisce che "l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili<sup>6</sup>:

- A. Emanava i principi contabili nazionali, per la redazione del bilancio secondo le disposizioni del codice civile;
- B. Fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche,
- C. Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB) e con gli altri organismi contabili di altri paesi.

Gli attuali principi contabili nazionali.

---

• <sup>6</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009,

Nonostante sia in atto il processo di revisione e conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali, iniziato a maggio del 2015 ad oggi, i principi applicabili risultano datati 2014, anno della loro ultima revisione. Tale revisione ebbe origine a causa delle profonde modifiche apportate con la riforma del diritto societario del 2004, la quale rendendo obsoleti detti principi, ne dette inizio al processo di aggiornamento.

La velocità con la quale la nostra società attua cambiamenti tecnologici<sup>7</sup>, legislativi e di prassi commerciale, porta con frequenza sempre crescente ad un accorciamento dei tempi intercorrenti tra un processo di revisione e l'altro. A causa della rilevanza e difficoltà della materia, come vedremo più avanti, l'ottimismo iniziale con il quale l'Organismo Italiano di Contabilità aveva pianificato l'iter di revisione, avendo previsto l'inizio dei lavori nel maggio del 2010 e la loro fine entro il primo trimestre del 2013, si è con il tempo ridimensionato. Attualmente, non prendendo in considerazione il processo di revisione al quale detti principi hanno preso parte, i principi contabili ancora in vigore, con le relative date di approvazione, risultano essere i seguenti:

OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario; (30 maggio 2005)

OIC 2, Patrimoni e finanziamenti dedicati ad uno specifico affare; (26 ottobre 2005)

OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa; (31 marzo 2006)

OIC 4, Fusione e scissione; (24 gennaio 2007)

OIC 5, Bilanci di liquidazione; (28 giugno 2008)

OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio; (2 agosto 2011)

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 11, Bilancio di esercizio, finalità e postulati; (30 maggio 2005) OIC 12, Composizione e schemi di bilancio di esercizio; (30 maggio 2005)

---

- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15, I crediti; (13 luglio 2005)
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20, Titoli e partecipazioni; (13 luglio 2005)
- OIC 21, Il metodo del patrimonio netto; (30 maggio 2005)
- OIC 22 Conti d'ordine
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24, Le immobilizzazioni immateriali; (30 maggio 2005)
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 30, Bilanci intermedi. (6 aprile 2006)
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

#### **1.4.1 I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile**

Il primo comma dell'art. 2423 afferma che gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa<sup>8</sup>. Il secondo comma invece contiene i postulati più importanti: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"<sup>9</sup>. Questa espressione rappresenta la cosiddetta "clausola generale del bilancio"<sup>10</sup>, ossia le principali coordinate dalle quali far dipendere deduttivamente tutte le regole. Il terzo e il quarto comma vanno letti insieme poiché costituiscono due profili complementari. Essi hanno lo scopo di conferire l'elasticità necessaria all'interpretazione delle specifiche norme che seguono per raggiungere lo scopo della rappresentazione, "chiara, veritiera e corretta". Con il terzo comma il legislatore introduce il postulato della completezza informativa. Il quarto risulta speculare, agendo in senso contrario. Al n.1 dell'art.2423 bis si afferma che "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato"<sup>11</sup>. La frase tratta tre concetti diversi. Il primo è costituito dalla "prospettiva di continuazione dell'attività"<sup>12</sup>. Il secondo concetto, ossia il richiamo della prudenza amministrativa, è un vero e proprio postulato, qui affermato in termini generali e poi, come vedremo discutendo le valutazioni dei singoli elementi, applicato concretamente. La prudenza, molto sinteticamente, potrebbe essere definita come la regola "asimmetrica" secondo la quale solo gli utili sperati non debbono essere inviati al Conto Economico ad influire sul reddito di esercizio mentre i costi anche non effettivamente sostenuti ma soltanto tenuti devono invece trovarvi collocazione. Il postulato della prudenza è strettamente correlato a quanto si afferma nel n.2 dell'art.2423 bis, secondo il quale "si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio"

#### Art. 2423. (Redazione del bilancio).

- 
- <sup>8</sup> De Nova Giorgio; Tesauo Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016
  - <sup>9</sup> F. Fortuna e altri, "Con noi in azienda plus – classe 3, Le Monnier, Firenze, F. Fortuna e altri
  - <sup>10</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015
  - <sup>11</sup> De Nova Giorgio; Tesauo Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016
  - <sup>12</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio).

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato<sup>13</sup>;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio<sup>14</sup>;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

---

• <sup>13</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

• <sup>14</sup> F. Fortuna e altri, "Con noi in azienda plus – classe 3, Le Monnier, Firenze, F. Fortuna e altri

- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro<sup>15</sup>.

#### **1.4.2 I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dell' OIC**

Secondo l'OIC 11, il trattamento contabile dei fatti aziendali deve basarsi sulla reale sostanza economica dell'operazione, più che sugli aspetti formali, intendendo con quest'ultima espressione la conformità alle norme legislative. Come affermato nel documento n.11, operativamente questo postulato si concreta nella regola valutativa asimmetrica di imputare al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire all'esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati, inoltre il bilancio deve essere redatto "ogni esercizio". Per quanto riguarda la comparabilità formale, la costanza della struttura dei prospetti contabili componenti il bilancio è sancita già dal legislatore all'art.2423 ter c.c., che rende inderogabile la forma presentata negli art.2424 e 2425, rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico. Deve essere utilizzata inoltre un'unica moneta di conto. L'OIC 11 afferma anzitutto che i costi ed i ricavi devono essere imputati nell'esercizio al quale competono avendo riguardo alla sostanza dell'operazione e non all'effettiva motivazione numeraria. I ricavi saranno invece considerati di competenza quando sono realizzati, cioè quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio con terze economie è avvenuto, con passaggio sostanziale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturabili.

Passando ora invece alla Nota Integrativa, dobbiamo dire che le informazioni devono essere chiare e significative, inoltre si ricordano le richieste di inserire nella Nota Integrativa:

- Il rendiconto finanziario
- Informazioni sulle limitazioni

---

• <sup>15</sup> Luciano Marchi, in "Contabilità d'impresa e valori di bilancio", 2013

- Informazioni relative alle operazioni con aziende consociate

## 1.5 I principi contabili internazionali e la loro applicazione in Italia

Per principi contabili internazionali si intendono i principi contabili emanati dallo IASB già dai primi anni '70. I principi contabili dello IASB, oltre ad aver già ispirato sensibilmente gli stessi principi del CNDR-CNR, sono stati elevati da parte della Unione Europea al rango di regole contabili obbligatorie e per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate nei mercati finanziari dei paesi appartenenti alla UE, da applicare dal 1° gennaio 2005. Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il Legislatore italiano ha preso posizione con l'art.25 della legge 31 ottobre 2003 n.306. Tali norme stabiliscono l'ambito di adozione dei principi contabili dello IASB<sup>16</sup>:

- a) Le società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, oltre alle banche e agli altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato
- b) Le imprese di assicurazione sono obbligate ad adottare le regole IASB nel bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005
- c) Le imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata non possono applicare le regole IASB
- d) Le società che non rientrano nelle categorie precedenti, hanno la facoltà dal 2014 di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali<sup>17</sup>.

### 1.5.1 I postulati del bilancio secondo i principi contabili dello IASB

Si è detto come i principi contabili dello IASB hanno assunto un ruolo crescente come punto di riferimento per la redazione dei bilanci delle società italiane prima come base per

- 
- <sup>16</sup> Donzi', in "Il bilancio delle imprese alla luce dei nuovi IAS/IFRS", Donzi R., Milano, 2008,
  - <sup>17</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

la formazione dei principi contabili nazionali, quindi come vere e proprie norme approvate dalla Unione Europea. In primo luogo, il Framework afferma che l'obiettivo generale del bilancio è di fornire informazioni di tipo finanziario sull'azienda a investitori attuali e potenziali utili per supportare le rispettive decisioni di investimento. Il Framework indica poi quali elementi che accrescono l'utilità di informazione rilevanti e rappresentate in modo fedele i concetti di<sup>18</sup>:

- Comparabilità
- Verificabilità
- Tempestività
- Comprensibilità

### 1.5.2 IFRS 13

Lo IASB ha emesso nel maggio 2011 l'IFRS 13 dedicato interamente alle modalità di determinazione del fair value. L'IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività in una transizione ordinaria tra i partecipanti al mercato alla data di misurazione<sup>19</sup>. Emerge come tale valore sia dunque un exit price dell'elemento patrimoniale e sia un valore astratto, in quanto riferito ad una ipotetica transizione di tipo ordinario. Segue quindi la specificazione del fair value in relazione alle tipologie di elementi patrimoniali.

1. Per le attività finanziarie, la misurazione del fair value deve ipotizzare che i partecipanti al mercato siano in grado di ricavare la massima utilità dal bene sfruttandolo al meglio delle sue possibilità
2. Per le passività e titoli di capitale emessi dall'azienda, il fair value si fonda sul presupposto che detti elementi del passivo patrimoniale non siano estinti ma trasferiti. In questo senso il fair value di una passività deve intendersi non come quanto l'azienda deve pagare non per estinguere la propria obbligazione, ma quanto deve pagare per trasferire ad altri l'adempimento imposto dall'obbligazione.

---

• <sup>18</sup> Pierino Postacchini. in "Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Maggioli Editore, 2015.

• <sup>19</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

Per la dottrina economico-aziendale italiana il tema che a finalità diverse assegnate al bilancio corrispondano criteri di redazione differenti, è ampiamente noto. Nel Framework dello IASB invece la specifica questione del rapporto tra finalità e criteri di redazione non è contemplata e il dibattito circa la finalità del bilancio è risolto stabilendo che il bilancio deve fornire informazioni utili soprattutto agli investitori attuali e potenziali circa i flussi di cassa che potranno derivare dall'impiego in aziende. Se il fine principale del bilancio è l'informativiness<sup>20</sup> nei confronti anzitutto degli investitori attuali e ancor di più potenziali, il fair value, costituendo un'espressione del valore corrente dell'investimento-azienda, è sicuramente un criterio più utile del metodo del costo. Mentre invece il sopravvento del fair value riflette una "finanziarizzazione" dell'economia, conferendo ampio credito alla capacità valutativa dei mercati finanziari. Lo scenario ideale di applicazione del fair value è caratterizzato da mercati efficienti, ed in particolare mercati finanziari, che incorporano nei prezzi le informazioni riferite all'evoluzione futura dell'azienda e dove investitori razionali cercano di massimizzare il valore dei loro investimenti, spostandoli secondo convenienza da un impiego all'altro<sup>21</sup>.

## 1.6 Schemi di Bilancio

Il bilancio di esercizio secondo l'attuale normativa italiana (2423,1° comma) si compone di 4 documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario. Secondo i principi contabili dell'OIC e quelli dello IASB, un altro prospetto deve far parte del bilancio: il prospetto dei movimenti del patrimonio netto.

### 1.6.1 Lo Stato Patrimoniale

Il Codice Civile non si sofferma a descrivere quali debbano essere i requisiti generali per inserire un certo elemento nello Stato Patrimoniale. Il nostro legislatore si limita a descrivere gli schemi di classificazione, rinviando, per l'esame dei caratteri generali degli elementi patrimoniali, alla teoria economica aziendale italiana.

- 
- <sup>20</sup> Donzi', in "Il bilancio delle imprese alla luce dei nuovi IAS/IFRS", Donzi R., Milano, 2008
  - <sup>21</sup> Pierino Postacchini. in "Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Maggioli Editore, 2015.

Le principali novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 riguardano: STATO PATRIMONIALE<sup>22</sup>

-AZIONI PROPRIE vanno riportate a diretta riduzione del patrimonio netto mediante l'iscrizione della riserva «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» (art. 2357-ter c. 3 c.c.).

- COSTI DI SVILUPPO la voce di stato patrimoniale che accoglieva i costi di ricerca sviluppo e pubblicità è stata rinominata «costi di sviluppo»; potranno essere capitalizzati i soli costi di sviluppo e, a certe condizioni quelli di ricerca avanzata.

-PARTECIPAZIONI dovranno essere contabilizzate in apposite voci tra le immobilizzazioni finanziarie al fine di evidenziare le partecipazioni/nei confronti delle partecipate. Tali voci sono state inserite tra il circolante ma anche nel conto economico.

-PATRIMONIO NETTO oltre alla riserva negativa per azioni proprie è stata inserita una specifica riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Secondo gli IAS, le poste dello stato patrimoniale devono di norma essere classificate in base alla distinzione corrente/non corrente. In presenza di utili ai destinatari del bilancio, distinguendo le attività nette continuamente circolanti come capitale circolante da quelle usate per le operazioni a lungo termine dall'impresa. Per ciclo operativo s'intende «il tempo che intercorre tra l'acquisizione dei materiali che entrano nel processo e la loro realizzazione come disponibilità liquida o come strumento finanziario prontamente convertibile in disponibilità liquida». In alternativa alla distinzione corrente/non corrente, le attività e le passività possono essere classificate in base al criterio alternativo della liquidità, che permette di esporre le poste patrimoniali in base al loro diverso grado di liquidità. Questo è l'approccio che deve essere seguito dalle banche e dagli altri istituti finanziari.

---

• <sup>22</sup> IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO D.LGS. 139/2015, Dott. Giulio Orazi

La definizione di attività secondo il frame work dello IASB sono <sup>23</sup>:

1. Risorse controllate dall'azienda
2. Risultato di operazioni svolte in passato

Le passività sono invece:

1. Obbligazioni attuali dell'azienda
2. Risultato di operazioni svolte in passato

*In vigore dal 01/01/2016*

Lo stato patrimoniale(secondo il C.C.) deve essere redatto in conformità al seguente schema<sup>24</sup>.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

---

• <sup>23</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>24</sup> Pierino Postacchini. in "Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Maggioli Editore, 2015.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
  - a) imprese controllate;
  - b) imprese collegate;
  - c) imprese controllanti;
  - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

D-bis) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri;

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

- 6) acconti;
  - 7) debiti verso fornitori;
  - 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
  - 9) debiti verso imprese controllate;
  - 10) debiti verso imprese collegate;
  - 11) debiti verso controllanti;
  - 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  - 12) debiti tributari;
  - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  - 14) altri debiti.
- Totale.
- E) Ratei e risconti (1).

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

### 1.6.2 Il Conto Economico

L'art. 2423 ter, 1° comma, stabilisce che “salvo le disposizioni di leggi speciali per la società che esercitano particolari attività nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, le voci previste negli art. 2424 e 2425<sup>25</sup>”. Nella dottrina economica-aziendale italiana si tende quasi sempre a definire il singolo ricavo o il singolo costo come una componente “elementare” del reddito di esercizio, nel senso che nessun elemento preso nella sua individualità può assurgere a ritenersi una variazione diretta del patrimonio netto. Il Codice Civile non definisce il concetto di ricavo/costo, al pari dei principi contabili dell'OIC.

Le principali novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 riguardano: **CONTO ECONOMICO** <sup>26</sup>

---

- <sup>25</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016
- <sup>26</sup> IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO D.LGS. 139/2015, Dott. Giulio Orazi

-RETTIFICA ATTIVITA' FINANZIARIE La macroclasse D) rettifiche di valore di attività finanziarie è stata rinominata in D) rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. Sono state inserite specifiche voci riservate alle rivalutazioni/svalutazioni degli strumenti finanziari.

-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI è stata eliminata la macroclasse E) proventi ed oneri straordinari. Tali proventi/oneri andranno indicati nella nota integrativa quando il loro ammontare è apprezzabile e in conto economico devono essere riclassificati tra nell'ambito degli altri elementi di costo/ricavo con tutto ciò che ne deriva.

### *Schema di sintesi del conto economico<sup>27</sup>*

- A. Valore della produzione
  - B. Costi della produzione (differenza A-B)
  - C. Proventi e oneri finanziari
  - D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
  - E. Proventi e oneri straordinari
- risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)
- Imposte sul reddito
- Utile (perdita d'esercizio)

Spiegazione delle singole voci:

A) Valore della produzione. Ogni impresa acquista dall'esterno i fattori produttivi che non possiede (materie prime, componenti, materiali di consumo, know-how, brevetti) e li trasforma in beni o in servizi da vendere alla propria clientela. Il valore della produzione, peraltro, rappresenta il valore contabile di tutto ciò che è stato prodotto dall'impresa, o che sia stato venduto, o che sia rimasto come patrimonio dell'impresa.

---

• <sup>27</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

Contabilmente la produzione venduta è valorizzata al prezzo di vendita quella non venduta al costo.

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Rappresentano i ricavi acquisiti a seguito della vendita di prodotti o della fornitura di servizi. I valori vanno espressi al netto di resi, abbuoni, sconti o altro.

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. Questa voce è quantificata dalla differenza tra il valore delle rimanenze alla fine dell'esercizio (come risulta dall'attivo dello stato patrimoniale dell'anno cui il bilancio fa riferimento) e il valore delle rimanenze alla fine dell'esercizio precedente. La voce riguarda solo i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti, ossia quegli elementi sui quali l'impresa ha svolto una qualche attività di trasformazione. Essa non riguarda, pertanto, le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci che sono inserite nelle variazioni dei costi di produzione (punto 11). La voce può risultare positiva, e in tal caso l'impresa ha prodotto più di quanto ha venduto e l'eccedenza è stata riversata nel magazzino, o negativa, e in tal caso il "più" venduto è stato prelevato dal magazzino.

3. Variazioni di lavori in corso, su ordinazione. È una voce analoga alla precedente; le rimanenze riguardano lavori in corso su commessa.

4. Incrementi di immobilizzazioni tramite lavori interni. Si tratta di quegli investimenti ammortizzabili, non acquistati, ma prodotti dalla stessa impresa servendosi di attrezzature, macchinari, manodopera già a disposizione per le normali attività produttive.

Come già anticipato nell'analisi del conto patrimoniale questi costi possono non essere considerati componenti negativi dell'esercizio ma essere capitalizzati come elementi patrimoniali e dare luogo a costi frazionati nel tempo attraverso il processo di ammortamento. Le costruzioni interne danno luogo a costi che vengono rilevati nelle varie voci del conto economico e che si confondono con quelli relativi alla gestione. Alla fine dell'esercizio, i costi connessi con l'incremento delle immobilizzazioni, tramite lavori interni, devono essere trasferiti dalla categoria degli impieghi consumati a quella degli impieghi in essere, mediante uno storno complessivo e indistinto dei costi, che viene operato iscrivendo il relativo importo tra i ricavi.

5. Altri ricavi e proventi. Si tratta di una voce che raccoglie i proventi che non rientrano nelle precedenti voci (le royalties ad esempio).

B) Costi della produzione raggruppa tutte le risorse consumate nell'esercizio per produrre tutti gli elementi che concorrono alla voce A).

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Questa voce rappresenta la somma degli acquisti di materie prime, componenti sussidiari, materiale di consumo e merci effettuati dalla società durante l'esercizio.

7. Costi per servizi. È il valore dei servizi acquistati dalla società; possono essere di tipo industriale (lavorazioni esterne, manutenzioni, collaudi, certificazioni), commerciale (organizzazione di mostre e fiere, pubblicità, realizzazione di eventi, ricerche di mercato), amministrativi (consulenze fiscali, consulenze finanziarie, ricerca di risorse umane) o concernenti i servizi tecnici interni (per gli impianti idraulici, elettrici e civili, i traslochi, le pulizie, la mensa, la portineria, la vigilanza).

8. Costi per il godimento di beni di terzi. Raggruppa le voci relative all'utilizzo, da parte dell'impresa, di beni non di proprietà: ad esempio, affitto di locali o capannoni, autoparco aziendale, macchine fax e hardware informatico in leasing.

9. Costi del personale. Comprende gli stipendi, gli oneri sociali, gli accantonamenti per il TFR, gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e accantonamenti simili.

10. Ammortamenti e svalutazioni. L'ammortamento delle immobilizzazioni è la parte dell'investimento che viene attribuita all'esercizio per la quota consumata nella gestione, ossia nella produzione di beni e servizi da collocare sul mercato. Le svalutazioni corrispondono anch'esse al consumo delle immobilizzazioni, ma si tratta di un fenomeno dipendente da fattori esterni (andamento del mercato, abbandono di produzioni, obsolescenza) e, pertanto, non legato al loro impiego all'interno dell'impresa.

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Rappresenta la differenza tra il valore contabile delle succitate rimanenze all'inizio dell'esercizio, come risulta dall'attivo dello stato patrimoniale dell'anno precedente, e il valore contabile delle stesse voci alla fine dell'esercizio, come risulta dall'attivo dello stato patrimoniale dell'anno. Tale differenza può avere segno positivo o negativo; nel primo caso l'impresa ha consumato più materiali di quelli che ha ricomprato (la differenza è stata prelevata dal magazzino), nel secondo caso

l'impresa ha comprato più di quanto abbia consumato per la produzione (la differenza è stata riversata nel magazzino).

12. Accantonamento per rischi. Rappresenta la quota accantonata nell'esercizio per rischi futuri e riversata nella relativa voce del passivo dello stato patrimoniale.

13. Altri accantonamenti. Sono altri accantonamenti finalizzati alla creazione di fondi particolari.

14. Oneri diversi di gestione. Raggruppa i costi di gestione ordinaria che non trovano collocazione nelle voci precedenti (compensi ai sindaci, iscrizioni ad associazioni di categoria).

C) Proventi e oneri finanziari. Questa macroclasse raggruppa i ricavi connessi con gli investimenti di natura finanziaria (depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni) e i costi dei debiti contratti dall'impresa nell'esercizio.

15. Proventi da partecipazioni. Rappresentano i dividendi delle partecipazioni detenute dall'impresa, siano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante dell'attivo dello stato patrimoniale.

16. Altri proventi finanziari. Raggruppa tutti i ricavi di natura finanziaria diversi dai dividendi da partecipazioni (interessi bancari attivi, interessi di titoli di stato e di obbligazioni). In particolare ricavi di natura finanziaria provenienti da:

a) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

b) Titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri.

17. Interessi e altri oneri finanziari. La voce raggruppa tutti i costi delle fonti di finanziamento (ad esempio, interessi bancari passivi, interessi sui mutui, interessi

passivi su obbligazioni emesse); con separata indicazione di quelle da imprese collegate, controllate e controllanti.

17 bis). Utili o perdite sui cambi. Questa voce può essere positiva o negativa.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Gli investimenti di natura finanziaria, altroché generare rendimenti, possono subire, nel corso dell'esercizio, modifiche di valore. Quando un investimento subisce un incremento di valore il relativo ricavo è chiamato rivalutazione, se, invece, subisce una diminuzione di valore il costo di natura finanziaria è chiamato svalutazione.

In particolare si tratta di:

#### 1. Rivalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

#### 2. Svalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

d) Proventi e oneri straordinari. Questa macro classe raggruppa tutti i ricavi e i costi che non hanno a che vedere con la gestione ordinaria; il significato di straordinario non va, quindi, inteso come eccezionale, ma in relazione all'attività tipica dell'impresa. Le voci sono pertanto le plusvalenze e le sopravvenienze attive, per i proventi e le minusvalenze e le sopravvenienze passive, per i costi. Plusvalenze e minusvalenze si hanno quando l'impresa decide di vendere un bene di proprietà realizzando un prezzo maggiore del valore contabile netto del bene (plusvalenza) o un prezzo inferiore (minusvalenza). Naturalmente, perché plusvalenze e minusvalenze possano essere classificate come proventi o oneri straordinari è necessario che il bene venduto non rientri nell'attività tipica dell'impresa.

Ad esempio, la plusvalenza realizzata grazie alla vendita di un impianto che sia stato utilizzato per la produzione rientra tra i proventi ordinari, mentre la plusvalenza

realizzata grazie alla vendita di un fabbricato adibito ad uso civile rappresenta un provento straordinario.

Le sopravvenienze attive e passive rappresentano ricavi e costi di natura straordinaria in quanto di competenza di esercizi precedenti. Esempi di sopravvenienze attive possono essere, crediti svalutati nei precedenti esercizi e recuperati pienamente, rimborsi non previsti, agevolazioni finanziarie maturate nel passato.

Il risultato prima delle imposte risulta pari ad:

$$A - B \pm C \pm D \pm E$$

Questo risultato non va confuso con il reddito imponibile dell'esercizio, ovvero con il valore su cui andranno calcolate le imposte sul reddito dell'impresa. Questo, infatti, non emerge dal bilancio civilistico, ma dal bilancio fiscale che prevede, rispetto a quello civilistico l'applicazione di alcune norme fiscali che rendono, in alcuni punti, i due bilanci differenti.

Le imposte sul reddito (I), calcolate grazie al bilancio fiscale e sottratte al risultato prima delle imposte, portano alla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio (R).

$$A - B \pm C \pm D \pm E - I = R$$

### 1.6.3 Il conto economico secondo lo IASB

La versione dello IAS 1 ha modificato sensibilmente la logica del conto economico, a partire dal nome che adesso consiste in statement of comprehensive income e non più nel tradizionale profit and loss. Dal punto di vista logico il prospetto del reddito complessivo si compone di due parti: la prima sezione comprende il contenuto tradizionale del "vecchio" Conto Economico dal quale derivare l'utile o la perdita dell'esercizio e la seconda sezione riguardante i costi e i ricavi inviati direttamente a patrimonio netto e riconducibili nel complesso a plusvalenze o minusvalenze potenziali maturate su specifiche attività e passività.<sup>28</sup>

---

• <sup>28</sup> Milone M., Milano, 2006, FOSSATI, in "Il bilancio secondo gli IAS", a cura di Comoli M., Corno F., Viganò A., Milano, 2006,

Il contenuto minimo è costituito dai:

- ricavi di vendita
- costi finanziari
- plusvalenze/minusvalenze
- imposte
- utile/perdita di esercizio

Per quanto riguarda la seconda parte, ossia gli other comprehensive income, sono fondamentalmente due i motivi per i quali i principi contabili internazionali diversamente da quelli italiani prevedono un numero ben più ampio di movimenti del patrimonio netto non dipendenti da operazioni con soci o da destinazioni del risultato di esercizio ma da costi e ricavi non ancora realizzati.

### **1.7 La Nota Integrativa**

Il terzo prospetto componente il bilancio secondo il Codice Civile è costituito dalla Nota Integrativa art.2423 comma 1<sup>o</sup><sup>29</sup>. In generale la nota assolve diverse funzioni.

- 1) La prima e più importante consiste nella spiegazione dei criteri di valutazione adottati le per le valutazioni di bilancio
- 2) La seconda funzione consiste nel fornire il dettaglio di certe voci inserite nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale o di specificare l'inserimento di determinati elementi entro certe voci
- 3) Una terza funzione consiste nel fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello stato patrimoniale
- 4) L'ultima consiste nell'inserimento di dati aggiuntivi.
- 5) Ulteriore funzione della Nota Integrativa consiste nel fornire spiegazioni sull'adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive ed in quanto tali possono prestarsi ad interpretazione fin troppo elastiche

---

• <sup>29</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

da parte degli amministratori, tali da poter determinare una lesione del principio di prudenza

La Nota integrativa, prevista dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, è un documento di grande rilievo per l'ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del bilancio dello Stato. Esso completa ed arricchisce le informazioni del bilancio e costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico ed istituzionale nel quale opera e con le priorità politiche assegnate, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli. La Nota integrativa si inserisce all'interno del più ampio processo di programmazione, il quale prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo e dalla loro declinazione nell'ambito delle singole amministrazioni, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali di bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato, e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione delle Direttive annuali emanate dai Ministri, oggi contenute nel "Piano delle performance" introdotto con decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio assumono particolare rilevanza le Note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge di riforma della contabilità e di finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 che accompagnano ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato. Nelle Note integrative le amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa ed i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse a disposizione sui programmi di pertinenza. Esse, inoltre, si pongono in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle amministrazioni per le valutazioni previste dalla legge del 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi (decreto legislativo n. 150 del 2009).

Le Note integrative al bilancio di previsione trovano il loro naturale complemento nelle corrispondenti Note integrative al Rendiconto da allegare al Rendiconto generale dello Stato, previste dall'art. 35 comma 2 della legge 196/2009, nel quale devono essere illustrati i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle programmate e le motivazioni degli eventuali scostamenti tra i risultati conseguiti e gli obiettivi fissati in

fase di predisposizione del bilancio. Negli ultimi anni sono state portate avanti iniziative volte, per un verso, a sensibilizzare le Amministrazioni centrali dello Stato sull'importanza della compilazione delle Note integrative, la cui responsabilità è affidata a ciascun Centro di Responsabilità amministrativa; per altro verso, sono stati resi maggiormente espliciti ed uniformi i criteri e gli schemi utilizzati per la formulazione delle Note attraverso apposite linee guida contenute nelle circolari emanate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e con la predisposizione di un sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte delle amministrazioni che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni<sup>30</sup>.

## 1.9 Il Rendiconto Finanziario

Il D.Lgs. 139/2015, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, modifica la sezione IX del Codice Civile riguardante la redazione del bilancio da parte delle società di capitali, includendo tra gli schemi obbligatori il Rendiconto Finanziario. Le novità normative riguardano infatti anche i documenti che compongono il bilancio: con la modifica dell'art. 2423, co. 1, C.C., e con il nuovo art. 2425-ter, C.C., diventerà parte integrante del Bilancio anche il Rendiconto Finanziario, documento obbligatorio, ad eccezione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle "micro-imprese", dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. Le dinamiche finanziarie di un'azienda sono costituite dal susseguirsi di deflussi ed afflussi, intesi rispettivamente come impieghi finanziari e fonti finanziarie, da e verso la società. Un valido strumento di analisi delle dinamiche finanziarie di un'azienda è rappresentato dal Rendiconto Finanziario. La prospettiva finanziaria è rappresentata anche negli altri documenti di bilancio, ed in particolare nello Stato Patrimoniale, i cui contenuti stabiliti dall'art. 2424, C.C. esprimono una situazione statica dei mezzi dell'impresa ad una determinata data.

Le finalità del Rendiconto Finanziario, desunte dal Principio Contabile Internazionale IAS 7, possono essere riassunte in:

- controllo del flusso di cassa (cash flow) generato e capacità di confronto dello stesso con il reddito (profit) desumibile dal Conto Economico;

---

• <sup>30</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

- utilizzo del cash flow quale grandezza maggiormente attendibile, perché non influenzata da valutazioni soggettive;
- informativa sulla liquidità della struttura finanziaria dell'impresa, intesa come capacità di liberare risorse liquide presenti;

## IL RENDICONTO FINANZIARIO

- informativa sulla solvibilità dell'impresa, intesa come capacità di liberare in futuro risorse finanziarie necessarie ad onorare i debiti;
- più agevole confronto tra i risultati prodotti da imprese diverse;
- mediante la formazione di serie storiche di flussi, la possibilità di elaborare modelli per la stima dei flussi e per la verifica delle stime effettuate in passato.

In via generale, il Rendiconto Finanziario agevola il processo decisionale, poiché tratta della capacità finanziaria dell'impresa con riferimento, ad esempio:

- alla copertura degli investimenti in essere;
- alla programmazione di nuovi investimenti;
- al pagamento dei dividendi;
- al rimborso dei finanziamenti;
- al pagamento degli interessi passivi;
- al pagamento delle imposte;

Il bilancio d'esercizio rappresenta il principale documento informativo con cui le imprese comunicano con i propri stakeholders (portatori di interessi), sia interni (principalmente, soci e amministratori) che esterni (clienti, fornitori, istituti di credito, ecc.).

## Le note del bilancio secondo lo IASB

Lo IAS 1 stabilisce che nelle note si devono <sup>31</sup>:

---

• <sup>31</sup> Donzi', in "Il bilancio delle imprese alla luce dei nuovi IAS/IFRS", Donzi R., Milano, 2008

- Descrivere i criteri di valutazione impiegati nel bilancio,soffermandosi particolarmente nei casi in cui lo IASB prevede l'utilizzo di criteri alternativi e nei casi in cui è richiesto al management un giudizio determinante circa la valutazione di alcune voci
- Rappresentare le informazioni richieste dalle diverse regole dello IASB che non sono riportate negli altri prospetti componenti il bilancio e per le quali è permessa la descrizione alternativa in nota
- Fornire informazioni aggiuntive non contenute negli altri documenti che gli amministratori ritengono rilevanti per la loro comprensione

Sempre nelle Note, la società deve indicare se non è stato già fatto negli altri documenti di bilancio<sup>32</sup>:

- il domicilio e la forma giuridica dell'impresa
- il paese di registrazione e l'indirizzo della sede legale o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale
- una descrizione della natura dell'attività dell'impresa e delle sue principali operazioni
- il nome della società controllante e della capogruppo
- il numero dei dipendenti a fine esercizio o la media del numero dei dipendenti dell'esercizio

In particolare, si dovrà indicare obbligatoriamente

- numero delle azioni autorizzate, emesse e interamente versate
- numero delle azioni emesse e non interamente versate loro valore nominale <sup>33</sup>(indicare i casi in cui non l'abbiano)
- riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio
- diritti, privilegi e vincoli di ciascuna classe di azioni,
- esistenza di azioni proprie o possedute da società controllate o collegate.

---

• <sup>32</sup> Donzi', in "Il bilancio delle imprese alla luce dei nuovi IAS/IFRS", Donzi R., Milano, 2008

• <sup>33</sup> Milone M., Milano, 2006, FOSSATI, in "Il bilancio secondo gli IAS", a cura di Comoli M., Corno F., Viganò A., Milano, 2006,

Il Codice Civile non obbliga gli amministratori alla redazione del rendiconto finanziario; anzi, tale documento non è neppure esplicitamente menzionato nelle norme civilistiche. Vi è però chi ha interpretato la disposizione dell'art.2423, 3° comma (In vigore dal 01/01/2016 al rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci). L'OIC 10 raccomanda la redazione del rendiconto finanziario della società tenendo conto della sua rilevanza informativa e la sua presentazione all'interno della Nota Integrativa, non potendo autonomamente imporre un obbligo che non risiede nelle norme civilistiche e attribuisce al rendiconto la finalità di valutare le disponibilità liquide prodotte dalla gestione reddituale e le modalità di impiego. Il rendiconto finanziario deve quindi mostrare "tutti flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Entrambe i principi contabili richiedono che il rendiconto finanziario debba essere articolato in tre parti:

1. Per primo deve apparire il flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale<sup>34</sup>, questo flusso emerge da una rielaborazione delle voci del Conto Economico. Fondamentale è sottolineare che si sta parlando del flusso di cassa lordo, ossia della differenza tra ricavi e costi che hanno avuto manifestazione monetaria
2. Un secondo flusso specifico derivante dalle operazioni di investimento e disinvestimento relative alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
3. Il terzo flusso concerne i movimenti di liquidità causati dalle operazioni di finanziamento a titolo sia di mezzi propri sia di debiti di finanziamento<sup>35</sup>.

## 1.9 Bilancio in forma abbreviata

Il bilancio "in forma abbreviata"<sup>36</sup> è disciplinato dall'art. 2435 - bis del Codice civile e permette, alle società che non hanno superato determinati parametri e che non hanno

- 
- <sup>34</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009
  - <sup>35</sup> Antonio Parbonetti. In "I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari", Carocci editore, 2010
  - <sup>36</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, di fruire, nella redazione del bilancio medesimo, di una notevole semplificazione dei contenuti informativi, sia dello stato patrimoniale, che del conto economico e della nota integrativa.

Anche se il bilancio viene redatto in forma semplificata, esso deve comunque rispettare le clausole generali fissate dall'art. 2423 del c.c. per la redazione del bilancio, nel senso che deve risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

Qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese.

E' bene precisare che l'uso delle semplificazioni previste in caso di adozione del bilancio abbreviato è facoltativo, non obbligatorio. Pertanto è possibile, ad esempio, redigere in forma semplificata la Nota integrativa, ma non anche lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, ottenendo in tal modo un bilancio "misto".

E', inoltre, comunque consentita l'adozione della forma ordinaria. Quest'ultima può risultare opportuna, anche in mancanza del superamento dei parametri previsti, in considerazione della natura e complessità del soggetto cui il bilancio si riferisce.

I parametri per l'adozione del bilancio in forma abbreviata

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società, che:

- NON abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON abbiano superato 2 dei seguenti limiti<sup>37</sup>:
  - Totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
  - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00;
  - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs.139/2015 viene data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE che detta e nuove regole da applicarsi ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 01/01/2016.

---

• <sup>37</sup> De Nova Giorgio;Tesauro Francesco, Codice Civile e leggi collegate,Zanichelli,2016

Tra le novità introdotte dal decreto, si segnala quanto segue:

- sono stati modificati gli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico sia del bilancio in forma ordinaria che di quello in forma abbreviata.
- è previsto l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario quale parte integrante del bilancio
- sono modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio
- è stato modificato il contenuto della Nota integrativa
- per le micro imprese è stata introdotta la possibilità di redigere il bilancio abbreviato con esonero da rendiconto finanziario e, in determinati casi, di nota integrativa e relazione sulla gestione.

Il quadro disegnato dal DLgs.139/2015 prevede, quindi, 3 tipologie di bilancio<sup>38</sup>:

- Bilancio ordinario: formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con relazione sulla gestione;
- Bilancio abbreviato: formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
- Bilancio micro-imprese: riprende la struttura del bilancio "abbreviato" ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.

---

• <sup>38</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

#### **2 Immobilizzazioni immateriali e materiali**

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 24, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. 2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 24 (nella versione rivista del 30 maggio 2005) si è provveduto a: – chiarire i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali; – riformulare e integrare la definizione di avviamento; – precisare le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa), confermando che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati perché non rispettano tali requisiti; – eliminare i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali; – precisare, in relazione ai brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni, che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammortamenti, confrontati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi s'imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi; – eliminare il riferimento che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore in quanto tale approccio muove dall'assunto opinabile (e in contrasto con l'approccio seguito nella prassi e indicato dagli IAS/IFRS) che si tratterebbe di un cattivo affare nonostante le sinergie prodotte; – chiarire la disciplina degli ammortamenti con particolare riguardo al momento iniziale dell'ammortamento e alla nozione di valore residuo, coordinandola con l'OIC 16

“Immobilizzazioni materiali”; – specificare la disciplina sulla rilevazione contabile dei contributi pubblici, coordinandola con l’OIC 16. 3. Il nuovo standard fornisce inoltre precisazioni su: – il momento fino a cui i costi per la realizzazione interna di un progetto sono classificati nei costi di ricerca e sviluppo; – la disciplina dei software non tutelati specificando che sono capitalizzabili i relativi costi 3 diretti e indiretti; – il trattamento in bilancio delle svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate; – la cancellazione dei costi per miglorie sui beni di terzi in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione (o leasing). 4. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 è stato riproposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell’avviamento e dei marchi, in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea.

## 2.1 Immobilizzazioni immateriali

I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono individualmente identificabili;
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità<sup>39</sup>.

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività. I beni immateriali rappresentano, di norma, diritti giuridicamente tutelati. I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili. La nota integrativa fornisce una descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito. Per i beni immateriali il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. I costi accessori di acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Rientrano, pertanto, fra i costi capitalizzabili<sup>40</sup>: spese di registrazione, iva indetraibile,

---

• <sup>39</sup> . Giunta – M. Pisani, “Il Bilancio”, Milano, Apogeo, 2008

• <sup>40</sup> Alberto Quagli, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, Torino, 2015

consulenze tecniche specifiche, ecc. Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall'OIC 16. Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, ristrutturare o rinnovare beni immateriali già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. I brevetti industriali rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un'invenzione. I brevetti per i modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali (ai sensi degli articoli 2592 e seguenti del codice civile sono soggetti alla specifica disciplina giuridica) sono le invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. I brevetti acquistati a titolo oneroso sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale nell'esercizio in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà del brevetto. Si capitalizzano il costo di acquisto e i costi accessori, compresi i costi di progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e produttivo<sup>41</sup>. Se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale (una tantum), anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammortamenti paragonati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi s'imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi. I brevetti realizzati internamente comprendono il costo di produzione interna e i costi accessori relativi alla domanda ed all'ottenimento del brevetto, nei limiti in cui anche tali costi potranno essere recuperati attraverso l'utilizzo dello stesso. Le somme una tantum erogate per l'acquisizione di brevetti in licenza d'uso sono ammortizzabili. Pertanto, l'onere pluriennale relativo al corrispettivo erogato una tantum (in genere inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni

---

periodici inferiori al periodo stimato di utilizzo del brevetto o comunque non correlati a tutta la durata della tutela legale del brevetto, ma previsti per un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali ed ammortizzato lungo tutta la durata legale del brevetto. Tuttavia, qualora, oltre la somma una tantum, si convenga anche il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo d'esercizio. I diritti di autore (articolo 2575 codice civile) comprendono<sup>42</sup>:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo (che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia);
- altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La tutela giuridica presuppone che l'opera abbia come destinazione specifica la rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione, in quanto ciò che è oggetto di protezione non sono i principi scientifici o artistici contenuti bensì la forma di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione). I diritti di autore s'iscrivono nell'attivo dello stato patrimoniale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni<sup>43</sup>:
  - titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d'autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ecc.);
  - possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti;
  - recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi. Le possibilità che un diritto d'autore ha di generare benefici economici nel futuro, dipendono:
    - dalle caratteristiche intrinseche dell'opera e del favore che essa può incontrare presso il pubblico;
    - dall'effettiva pianificazione del suo concreto sfruttamento;

---

• <sup>42</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>43</sup> Luciano Marchi, in "Contabilità d'impresa e valori di bilancio", 2013

– dalle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e produttive idonee a sostenere lo sfruttamento economico.

Poiché i diritti nascenti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno sono autonomamente trasferibili, i costi iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati:

- dai costi di produzione interna;
- dai costi di acquisizione esterna.

Nel caso di produzione interna, per la capitalizzazione devono osservarsi i criteri illustrati in tema di ricerca e sviluppo, e valgono le osservazioni fatte nel paragrafo inerente ai brevetti. Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto di acquisto e dai costi accessori anche nei casi in cui il pagamento di questo avvenga in maniera dilazionata. Tuttavia, se il contratto di acquisto del diritto d'autore prevede, oltre al pagamento del 16 corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite realizzati, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali solo l'ammontare relativo al costo diretto di acquisto ed ai costi accessori. Gli ammortamenti, paragonati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi s'imputano a conto economico e non si capitalizzano, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi. Le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. Le licenze, iscritte in questa voce, sono autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (ad esempio: licenze di commercio al dettaglio). Il marchio <sup>44</sup>(insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione. Le somme una tantum erogate per l'ottenimento di una licenza, di una concessione o di un marchio o altro diritto simile sono ammortizzabili. Pertanto, l'onere pluriennale relativo al corrispettivo erogato una tantum (in genere inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata, ossia mediante canoni periodici non correlati a tutta la durata della concessione, della licenza, o del periodo stimato di utilizzo del marchio o diritto simile, ma previsti per un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali. Tuttavia, qualora, oltre la

---

• <sup>44</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

somma una tantum, si conviene anche per il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale parte del corrispettivo (onere) è rilevato nel conto economico come costo d'esercizio. È capitalizzabile tra le immobilizzazioni immateriali sia il marchio prodotto internamente sia il marchio acquistato a titolo oneroso da terzi. I costi relativi al marchio prodotto internamente possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di ricerca e sviluppo. Sono esclusi dalla capitalizzazione i costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale. L'avviamento può essere generato internamente, in altre parole può essere acquisito a titolo oneroso. L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni<sup>45</sup>:

- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

L'avviamento generato internamente non è capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali poiché non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2426, numero 6, del codice civile (acquisizione a titolo oneroso). L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente<sup>46</sup> e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda. L'avviamento s'iscrive quando sono soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo precedente. Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente

---

• <sup>45</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>46</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. Il Principio contabile OIC 4<sup>47</sup> “Fusione e scissione” espone analiticamente i criteri di determinazione di tal eccedenza nel caso di fusioni e scissioni. Le immobilizzazioni immateriali rappresentate da acconti versati ai fornitori sono rilevate inizialmente nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti”, alla data in cui tali importi sono corrisposti. Le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. I valori iscritti tra le immobilizzazioni in corso rimangono esposti al costo storico fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. Come indicato nel paragrafo 24 nella voce BI7 “altre” immobilizzazioni immateriali possono essere ricompresi, a titolo esemplificativo, i costi di seguito riportati. Il cessionario del diritto di usufrutto su azioni rileva inizialmente tra le “altre” immobilizzazioni immateriali il costo sostenuto per il diritto di godimento dei titoli comprensivo dei costi accessori. I costi sostenuti per la produzione interna del software applicativo “non tutelato” possono essere o imputati al conto economico nel periodo di sostenimento oppure possono essere rilevati inizialmente tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno della società che presentano le caratteristiche precisate successivamente. I costi capitalizzabili comprendono i costi diretti e indiretti nella misura in cui possano essere riferiti alla realizzazione del software. Sono invece esclusi i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione ed altre voci simili. La capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo che la società sia ragionevolmente certa del completamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo software. Tale momento potrà variare a seconda della natura del progetto. Se, ad esempio, il progetto ha un obiettivo specifico e si basa su di una tecnologia provata (ad esempio, un sistema di contabilità fornitori), la capitalizzazione può iniziare prima, ma comunque non prima che la fase di fattibilità sia completata (cioè quando inizia la fase di progettazione del sistema o il contratto con i terzi è firmato). Al contrario, se il progetto di software inerisce una tecnologia non sperimentata in precedenza ed ha un obiettivo ambizioso, la capitalizzazione è differita fintanto che la società ha concluso che il progetto è in grado di soddisfare le esigenze (generalmente non prima che la fase di progettazione sia completata). Il software di base essendo

---

• <sup>47</sup> Alberto Quagli, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, Torino, 2015

strettamente correlato all'hardware è trattato alla stregua di una componente di un'immobilizzazione materiale e pertanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'OIC 16, cui si rinvia. Costi accessori su finanziamenti 76. I costi accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali sono capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale (e classificati nella voce "altre" immobilizzazioni immateriali). Se a seguito dell'istruttoria i finanziamenti non sono concessi, i costi iniziali sostenuti sono interamente imputati al conto economico. I costi sostenuti per migliorie e spese incrementati su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementati non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza. I costi per migliorie e spese incrementati su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico, salvo il caso in cui la cassazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene. I costi sostenuti per il trasferimento ed il riposizionamento di linee di produzione o di interi stabilimenti nell'ambito della definizione di un nuovo lay-out della produzione possono essere capitalizzati quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell'impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni. Non sono invece capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati. I costi sostenuti per il trasferimento e riposizionamento di singoli cespiti seguono la logica dettata dall'OIC 16, pertanto sono capitalizzati solo nel caso in cui rispettano i requisiti in esso indicati<sup>48</sup>. Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. L'articolo 2426, numero 5, codice civile stabilisce un limite massimo di ammortamento per i costi di impianto e di ampliamento, per le spese di ricerca e sviluppo

---

• <sup>48</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

e per i costi di pubblicità di cinque anni. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Oltre all'utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti, è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure rapportati ad altre variabili quantitative. La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti. Esso si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso, è di facile applicazione e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Si applica il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e relativi benefici attesi. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai risultati d'esercizio della società o 20 di un suo ramo o divisione. Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che:

a) vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile;

b) sia dimostrabile l'esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dalla alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile e il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività.

Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero. I costi di impianto e di ampliamento capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzati sulla base di un piano di ammortamento rivisto annualmente per accertarne la congruità<sup>49</sup>. L'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento deve esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni. I costi capitalizzati di ricerca, di sviluppo e pubblicità sono

---

• <sup>49</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni. Questa limitazione temporale, puramente convenzionale, si giustifica per la particolare tipologia di costi la cui valutazione si presenta particolarmente incerta ed il cui contenuto non ha alcun valore di mercato autonomo. I brevetti sono ammortizzati sulla base e nei limiti della durata legale del brevetto nei casi in cui ci si aspetta ragionevolmente di ottenere benefici economici apprezzabili in tale periodo. Al contrario, quando le aspettative di utilità futura interessano un periodo più breve di quello legalmente tutelato, la vita utile del brevetto sarà proporzionalmente ridotta. Il periodo di ammortamento non va oltre la durata legale del brevetto anche se l'utilizzo dello stesso è direttamente collegato all'utilizzo di un impianto che abbia una vita utile superiore. 88. L'ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno è determinato con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione. Il marchio è ammortizzato sulla base del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere 20 anni. Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia. In questo caso le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni sono illustrate espressamente nella nota integrativa. Nel caso in cui si decida di adottare un criterio di ammortamento dell'avviamento con quote decrescenti, s'illustrano in nota integrativa le ragioni che giustificano tale criterio. Tali ragioni devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società. L'ammortamento del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto. L'ammortamento dei costi accessori su finanziamenti è determinato sulla durata dei relativi finanziamenti in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario. L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto

dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore. L'ammortamento del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo. L'ammortamento del software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, è trattato all'interno dell'OIC 16. L'ammortamento dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere avviene prudenzialmente in un periodo di tempo relativamente breve (da tre a cinque anni). Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi speciali<sup>50</sup>. L'accresciuto valore di un bene immateriale derivante dal processo inflattivo non è considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né costituisce un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione è effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato. Se la legge speciale stabilisce che la rivalutazione di un bene immateriale debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulti eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge. La rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale, ove prevista da una legge speciale, non modifica la stimata residua vita utile, che prescinde dal valore economico del bene. L'ammortamento dell'immobilizzazione immateriale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua. L'effetto netto della rivalutazione non costituisce un ricavo ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce "Riserve di rivalutazione".

---

• <sup>50</sup> Luciano Marchi, in "Contabilità d'impresa e valori di bilancio", 2013

Aspetti fiscali La disciplina fiscale delle immobilizzazioni immateriali è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986<sup>51</sup>) come segue: I costi di impianto ed ampliamento sono trattati dall'art. 108, comma 4, il quale prevede che gli stessi debbano essere portati in deduzione dal reddito d'impresa a partire dall'esercizio nel quale sono conseguiti i primi ricavi; I costi di ricerca e sviluppo vengono disciplinati dall'art. 108, comma 1, il quale prevede che essi possano essere dedotti interamente nell'esercizio in cui sono stati sostenuti oppure ripartiti in quote costanti fino a 5 esercizi; I costi di pubblicità sono regolati dall'art. 108, comma 2, il quale prevede che essi possano essere dedotti nell'esercizio in cui sono stati sostenuti o, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei 4 successivi. Occorre, tuttavia, tener presente che, nella categoria delle spese di pubblicità, rientrano diverse tipologie di costi che presentano un diverso trattamento fiscale. Tali spese vengono distinte in: a) spese di pubblicità in senso stretto: esse hanno lo scopo di portare a conoscenza un prodotto o un servizio alla generalità dei consumatori, stimolandone la domanda e sono caratterizzate da un impegno contrattuale a prestazioni corrispettive tra l'impresa e chi si obbliga a pubblicizzare i beni o servizi verso un corrispettivo; b) spese di propaganda: hanno lo scopo di attirare l'attenzione su un prodotto o un servizio per incentivarne il consumo; c) spese di rappresentanza: sono quelle dirette a reclamizzare il soggetto produttore e solo indirettamente il prodotto (pranzi, cene, festeggiamenti, omaggi natalizi, ecc.). L'art. 108, comma 2 recita: "...le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque Accademia Romana di Ragioneria Pag. 7 deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50". (Per ulteriori approfondimenti sulle spese in oggetto, vedere il D.M. 19 novembre 2008). Tali spese di rappresentanza non possono essere capitalizzate. Per quanto concerne le spese per alberghi e ristoranti, il comma 5 dell'art. 109 prevede che le spese per prestazioni alberghiere e per le somministrazioni di alimenti e bevande, siano deducibili nella misura del 75% del costo sostenuto. Per espressa previsione normativa, rimangono escluse da tali limitazioni le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'azienda, dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporto di collaborazione continuata e continuativa (comma 3 dell'art. 95). I diritti di

---

• <sup>51</sup> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

brevetto industriali sono disciplinati dal comma 1 dell'art. 103, il quale prevede che: “le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; I marchi, disciplinati dall'art. 103, comma 1, stabiliscono che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18-esimo del costo; I diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio, vengono regolati dal comma 2 dell'art. 103, il quale prevede che le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge<sup>52</sup>. Di conseguenza, la quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo di imposta, è determinata dividendo il costo per la durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge; L'ammortamento dell'avviamento, disciplinato dall'art. 103 comma 3, prevede che: “le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18-esimo del valore stesso”. E' da rilevare che, se l'ammortamento civilistico è effettuato in misura superiore al limite previsto dalla normativa fiscale, gli ammortamenti eccedenti, ripresi a tassazione anno per anno, verranno fiscalmente recuperati al termine del processo di ammortamento contabile. La norma fissa un limite massimo all'ammortamento dell'avviamento lasciando la possibilità di operare ammortamenti anche inferiori rispetto a tale limite; Le immobilizzazioni in corso e acconti, non rientrano tra quelle ammortizzabili dato che, l'art. 102 precisa, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, che le quote di ammortamento sono deducibili a partire dal periodo di imposta nel quale il bene è stato utilizzato.

## 2.2 Le regole IASB

L'inclusione nelle immobilizzazioni immateriali in Stato Patrimoniale, lo IAS 38 richiama i caratteri generali del riconoscimento delle attività e li specifica meglio stabilendo che la contabilizzazione di una attività immateriale dipende dal riconoscimento di 4 requisiti<sup>53</sup>:

- Identificabilità
- Utilità, intesa come la capacità di generare benefici futuri

---

• <sup>52</sup> Quagli, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>53</sup> Pierino Postacchini. in “Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Maggioli Editore, 2015.

- Controllabilità
- Misurabilità del costo

### **2.2.1 Il trattamento contabile successivo: svalutazione ,ammortamenti e rivalutazioni**

Lo IAS 38 prevede due modelli alternativi di valutazione. Il primo modello,più tradizionale e più in linea con la normativa italiana,prevede una contabilizzazione al costo iniziale diminuito degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Il secondo modello invece prevede che, dopo l'iniziale iscrizione al costo,l'immobilizzazione immateriale possa essere espressa al suo fair value verificando ad ogni fine esercizio l'esigenza di procedere a rivalutazioni/svalutazioni per adeguare il valore del bene al fair value. Ovviamente questo secondo modello presuppone l'esistenza di un mercato attivo in questione,che altrimenti non si potrebbero determinare un fair value e questa circostanza è abbastanza rara per le immobilizzazioni immateriali. Una volta stabilito il modello,come sopra definito,ai fini del trattamento contabile successivo all'acquisizione,per lo IAS 38 è determinante stabilire se un intangibile ha vita utile definita o indefinita,considerando quei beni per i quali non è prevedibili un termine della vita utile. L'avviamento invece è il tipico caso di intangibile con una vita indefinita,in quanto i benefici economici derivanti dall'acquisto un'azienda ad un costo maggiore rispetto al valore contabile del suo patrimonio netto,non è detto che deperiranno nel tempo. Anche i marchi sono solitamente considerati come intangibile a vita indefinita. Per quanto riguarda gli elementi con vita utile definita,la procedura di ammortamento si svolge secondo come già descritto nella normativa italiana:

1. L'ammortamento inizia nell'esercizio in cui il bene è disponibile per l'uso e determina nell'esercizio in cui il bene è dismesso
2. Il valore da ammortizzare è dato dal costo iniziale aumentato delle migliorie e delle eventuali rivalutazioni e diminuito delle eventuali svalutazioni e del valore di realizzo alla fine della vita utile.
3. La vita utile è determinata tenendo conto tanto dei fattori tecnici,quanto di quelli economici

4. Il criterio di ammortamento è da scegliere in funzione del modo specifico con il quale il bene perde utilità.

il criterio di ammortamento e la vita utile dovranno esser riconsiderati ad ogni fine esercizio, e modificati se se ne avverte la necessità<sup>54</sup>. Per gli elementi con vita utile indefinita, si dovrà compiere l'impariement test secondo quanto previsto dall' IAS 36 almeno una volta l'anno.

### 2.2.2 Le informazioni nelle note

Numerosi sono gli elementi che secondo lo IAS 38 devono essere esposti nelle note. Tra i molti previsti ne segnaleremo alcuni <sup>55</sup>:

- L'appartenenza alla classe degli elementi con vita indefinita o con vita definita
- Il movimento delle immobilizzazioni, specificando le diverse cause di variazione conformemente a quanto già richiesto dalla normativa italiana
- I cambiamenti di stima contabile quali variazioni della vita utili, del metodo di ammortamento
- Il metodo di ammortamento usato
- I dettagli circa la modalità di attuazione del revaluation model e delle modalità di accertamento del valore degli elementi aventi vita utile indefinita
- L'ammontare dei costi di ricerca imputati a Conto Economico

### 2.3 Le immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole impiegati per la produzione e la commercializzazione di beni e servizi, oppure investimenti immobiliari detenuti con l'obiettivo di percepire canoni di locazione o di maturare un incremento di valore nel bene<sup>56</sup>. Non rientrano in questa categoria quei beni che, per mutate esigenze produttive,

---

• <sup>54</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

• <sup>55</sup> Milone M., Milano, 2006, FOSSATI, in "Il bilancio secondo gli IAS", a cura di Comoli M., Corno F., Viganò A., Milano, 2006

• <sup>56</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

non sono più necessari all'attività dell'impresa e che saranno destinati alla vendita. Precisazione: I beni strumentali eliminati dal processo produttivo e destinati alla vendita non dovranno essere classificati nelle immobilizzazioni materiali, ma nell'attivo circolante e dovranno essere oggetto quindi di diverso criterio di valutazione. Da ciò deriva che:

1. le immobilizzazioni materiali rappresentano costi sostenuti e comuni a più esercizi, che concorrono al processo produttivo di più periodi<sup>57</sup>. Tale caratteristica non è intrinseca nel bene, ma deriva dalla destinazione che gli è stata attribuita ed è funzione dei fattori e delle condizioni, interne ed esterne all'azienda, che possono mutare nel tempo per obsolescenza, strategia produttiva, cambiamenti nei mercati.

2. il trasferimento dei costi sostenuti per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali ai processi produttivi dei successivi esercizi avviene tramite l'imputazione di quote di ammortamento. Ha quindi rilevanza determinante la destinazione attribuita dall'azienda al bene, che può essere diversa da impresa a impresa e mutare nel tempo anche nella stessa impresa. Precisazione: Lo IAS n. 16 fornisce una guida concettuale per le immobilizzazioni materiali. Per essere considerato una immobilizzazione un bene deve soddisfare due condizioni: deve essere probabile che il beneficio economico futuro derivante dal bene acquisito si trasferisca all'impresa; il costo del bene deve essere attendibilmente determinato<sup>58</sup>.

Nei principi internazionali inoltre il principio di «destinazione» guida le regole contabili applicabili alle immobilizzazioni materiali: se si tratta di beni strumentali si applica lo IAS 16; se si tratta di investimenti immobiliari si applica lo IAS 40 se si tratta di beni destinati alla dismissione si applica l'IFRS 5. Se un'immobilizzazione materiale è destinata all'abbandono non cambia la sua classificazione nello stato patrimoniale: l'attività rimane classificata nelle voci immobilizzate. Generalmente quando una immobilizzazione materiale è destinata all'abbandono, oppure fa parte di un progetto di ristrutturazione aziendale, o, in altri casi, costituisce una componente di una linea produttiva destinata alla chiusura, a fini valutativi si rende necessario determinare una eventuale svalutazione.

---

• <sup>57</sup> F. Giunta – M. Pisani, "Il Bilancio", Milano, Apogeo, 2008

• <sup>58</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

L'abbandono, la chiusura o la ristrutturazione di una attività sono indicatori di «impairment» e pertanto ci si deve accertare che l'immobilizzazione materiale sia iscritta in bilancio ad un valore non superiore a quello recuperabile. Precisazione: nei principi internazionali l'IFRS 5 impone in questi casi di riclassificare l'attività nell'attivo circolante e modificare di conseguenza il criterio di valutazione, passando dal «costo» al «minore tra costo e fair value al netto dei costi di dismissione»<sup>59</sup>. In questa definizione si ricomprendono come immobilizzazioni materiali anche quei costi riferibili all'acquisizione di beni per motivi ambientali e di sicurezza. Infatti, questi costi, pur non aumentando direttamente il beneficio economico futuro dell'impresa, contribuiscono all'ottenimento di benefici economici da tutte le altre attività.

### **2.3.1 Elementi costitutivi, Momento della registrazione contabile**

Generalmente una immobilizzazione materiale entra a far parte del patrimonio aziendale nel momento del passaggio del titolo di proprietà, indipendentemente dall'inizio dell'effettivo utilizzo, che invece determina l'inizio dell'ammortamento. Precisazione: Nei principi contabili internazionali il momento di iscrizione di una immobilizzazione materiale coincide con il momento in cui i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono stati trasferiti dal venditore all'acquirente, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà. Questa disposizione è l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica<sup>60</sup> di un'operazione rispetto alla forma con cui l'operazione stessa è predisposta. In alcuni casi potrebbe essere vietato rilevare l'acquisizione o la vendita di un'immobilizzazione nonostante il titolo di proprietà sia stato trasferito: è il caso delle vendite con obbligo di retrocessione (IAS 17). In altri casi potrebbe essere necessario rilevare l'acquisizione di un immobile già alla data del compromesso, anche se l'atto di trasferimento della proprietà non sia stato ancora stipulato, quando per esempio i rischi e i benefici connessi all'immobile sono già stati trasferiti all'acquirente. Si possono perciò iscrivere in contabilità ed in bilancio solo i beni di proprietà dell'impresa (fatti salvi gli obblighi di menzione dei beni di terzi presso l'impresa). Circa il trasferimento del titolo di proprietà v. n. 1138 e s.. Può succedere che l'impresa utilizzi dei beni di cui non è

---

• <sup>59</sup> Pierino Postacchini. in “Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Maggioli Editore, 2015

• <sup>60</sup> Luciano Marchi, in “Contabilità d'impresa e valori di bilancio”, 2013

proprietaria, quali ad esempio i beni presi in affitto. Questi non devono essere inclusi nel prospetto di stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali, ma se ne deve fornire adeguata informazione nella nota integrativa. Le informazioni rilevanti a questo scopo riguardano le seguenti tipologie di beni e situazioni giuridiche: beni in comodato; aziende in affitto; beni in leasing finanziario. Terreni Il terreno è un bene patrimoniale non soggetto a degrado in quanto sempre utilizzabile. Nella voce «terreni» si devono classificare solamente le aree a sé stanti, sopra (o sotto) le quali non sorgono edifici o impianti. Qualora invece il terreno su cui sorge il fabbricato o l'impianto non sia divisibile come terreno a sé stante, il valore del terreno risulta incorporato nel bene immobile, anche perché il mercato fornisce un'unica valutazione del bene, comprensivo di fabbricato e terreno (v. anche n. 2627).

Il Principio contabile OIC n. 16 dispone inoltre che tra i terreni possono anche essere ricompresi: le pertinenze fondiari degli stabilimenti, i fondi e i terreni agricoli, i moli, gli ormeggi, le banchine, i terreni e le pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, le cave, i terreni estrattivi e minerari, le sorgenti. I terreni non sono ammortizzati, in quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo e che non hanno una vita definita. Precisazione: Nei principi contabili internazionali il terreno deve sempre essere separato dall'edificio: lo IAS 16 dispone che, contabilmente, il costo del terreno e il costo del fabbricato devono essere esposti in bilancio in linee separate. Anche la normativa fiscale ha introdotto questa separazione ai fini del calcolo dell'ammortamento: v. Terreni edificabili In caso di difficoltà di classamento catastale dei terreni a destinazione multipla (industriale, commerciale, amministrativa, ad uso personale o professionale) si consiglia di verificare la destinazione principale del terreno. Una particolare attenzione merita la suddivisione del valore tra terreno e fabbricato. Questa suddivisione è necessaria, anche se è difficile da determinare, soprattutto se il terreno non è completamente asservito al fabbricato, perché la quota del terreno non si svaluta nel tempo. Fiscalmente, nel caso di lottizzazione di terreni o esecuzione di opere intese a renderli edificabili e successiva rivendita anche parziale, la differenza tra valore di libro e corrispettivo della vendita costituisce plusvalenza tassabile. Fabbricati I fabbricati comprendono gli edifici, i piazzali, le strade ed altre opere edili. Nella classe dei fabbricati sono inclusi anche quelli non strumentali, quali i fabbricati. Precisazione: Nei principi internazionali i fabbricati devono essere esposti in bilancio separatamente dai terreni. Per una suddivisione fra fabbricati civili ed industriali si può far

riferimento al principio contabile OIC n. 16. Alcuni esempi di immobili civili possono essere quelli ad uso di civile abitazione o ad uso alberghiero e turistico, termale, sportivo, terapeutico, inclusi i collegi, le colonie, gli asili nido, le scuole materne. Alcuni esempi di immobili industriali possono essere le opere idrauliche fisse, i silos, i piazzali e le recinzioni, le autorimesse, le officine, gli oleodotti, le opere di urbanizzazione, gli uffici, i negozi e le esposizioni. Tra l'altro rientrano nella classe dei fabbricati: opifici; altiforni, centrali, rimesse; uffici e locali di servizio; esercizi commerciali (negozi e magazzini commerciali); costruzioni leggere (baracche, tettoie ed altre costruzioni, non comprensive di opere murarie, che possono essere rapidamente smontate (o traslocate) con recupero del materiale); fabbricati destinati ad istituzioni assistenziali. Fiscalmente, i fabbricati strumentali si suddividono in fabbricati strumentali per natura e fabbricati strumentali per destinazione. I fabbricati strumentali per natura sono quelli che non possono essere utilizzati diversamente senza radicali trasformazioni. I fabbricati strumentali per destinazione sono strumentali perché di fatto vengono utilizzati nell'attività caratteristica dell'impresa e non a causa di loro caratteristiche intrinseche. Precisazione: I redditi di fabbricati (civili o industriali) dati in affitto a terzi costituiscono proventi della gestione accessoria e vanno classificati alla voce A5 del conto economico «Altri ricavi». Tale disposizione è contenuta nel documento OIC n. 1 della serie «Interpretazioni». Spese di ampliamento, ammodernamento o miglioramento di fabbricati di proprietà. Questi costi, incluse le modifiche e le ristrutturazioni effettuate, sono capitalizzabili fra le immobilizzazioni materiali se originano un aumento significativo e tangibile della vita utile del bene; v. n. 2733. Se i costi suddetti non producono tali effetti vanno spesi e inclusi nel conto economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Secondo il principio contabile OIC n. 24 le migliorie su fabbricati di proprietà di terzi condotti in locazione dall'impresa devono essere capitalizzate e ammortizzate fra le immobilizzazioni immateriali in base alla durata del contratto di affitto, o alla loro vita utile se quest'ultima è inferiore; v. n. 3175.

Oneri aggiuntivi capitalizzati Tra gli oneri aggiuntivi da includere nel costo dei fabbricati vi possono essere le spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto, le relative imposte sul trasferimento (imposta di registro ecc.), gli onorari di progettazione dell'immobile, le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del proprietario. Costruzioni su suolo altrui trattasi di un caso particolare che può verificarsi in presenza di costruzioni proprie con un diritto di superficie su terreno di terzi; v. n. 2725. Impianti e macchinari: Il principio contabile OIC n. 16 fornisce delle indicazioni in merito alla voce B.II.2 dello stato patrimoniale «impianti e macchinario». In particolare il principio contabile distingue gli impianti generici, gli impianti specifici, gli altri impianti, il macchinario automatico e quello non automatico. Tale distinzione è importante in quanto le norme tributarie assoggettano tali beni a diverse aliquote di ammortamento. Anche ai fini di bilancio la diversa classificazione permette di applicare le aliquote di ammortamento in base alla vita utile dei beni.

**Impianti generici** Sono connessi alla funzionalità degli edifici, indipendentemente dal loro utilizzo produttivo, quali gli impianti di riscaldamento e di condizionamento, illuminazione, ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari. Altri esempi possono essere gli impianti di produzione e distribuzione di energia, le officine di manutenzione, le centrali di conversione, gli impianti di trasporto interno, i servizi vapore, gli impianti d'allarme.

**Impianti specifici** Sono connessi a tipiche attività produttive e la casistica è la più varia a seconda del settore imprenditoriale. Altri impianti La categoria residuale può comprendere, ad esempio, i forni e le loro pertinenze.

**Pezzi di ricambio** La voce impianti e macchinari può comprendere anche i pezzi di ricambio, parti di scorta e simili, di valore rilevante e di utilizzo pluriennale, che costituiscono dotazioni necessarie degli impianti e macchinari. Il documento OIC 16 stabilisce che quando alcune immobilizzazioni sono separabili in parti, con usure e vite utili differenti, oppure nel caso di cespiti che comprendono accessori, componenti o pertinenze, aventi una vita utile di durata inferiore al cespite principale si deve calcolare l'ammortamento di tali componenti separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile. Se non hanno queste caratteristiche i pezzi di ricambio devono essere classificati come rimanenze nell'attivo circolante o spesi nell'esercizio di acquisto, a seconda della loro diversa rilevanza.

**Attrezzature industriali e commerciali** Si tratta di beni che hanno un utilizzo complementare o ausiliario a quello degli impianti e macchinari e la distinzione fra gli uni e gli altri non è sempre agevole. Generalmente si considera «attrezzatura» ciò che è complementare al processo produttivo, ma in sé autonomo<sup>61</sup>. Alcuni esempi possono essere relativi alla attrezzatura di officina, agli attrezzi di laboratorio, agli equipaggiamenti.

---

• <sup>61</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

Per sua natura, la durata del ciclo di vita utile delle attrezzature così classificate è in genere più breve di quello dei macchinari ed impianti a cui servono.

Le attrezzature di valore non rilevante e dall'uso non frequente possono essere iscritte come rimanenze nell'attivo circolante o spese nell'esercizio del loro acquisto; v. n. 2715 e 1623. Altri beni in questa voce residuale troveranno iscrizione, (e sarà quindi necessario separarli nel piano dei conti) gli automezzi, le macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche (comprese le apparecchiature di centri elaborazioni dati e i sistemi telefonici elettronici), i mobili e gli arredi, gli imballaggi recuperabili, le dotazioni della mensa aziendale, i beni utilizzati per servizi sanitari ed assistenziali, i beni materiali diversi. Immobilizzazioni in corso ed acconti Le immobilizzazioni in corso rappresentano una parte del patrimonio aziendale costituito da cespiti di proprietà e di piena disponibilità dell'azienda, non ancora utilizzabili perché da completare e/o collaudare. Il passaggio da «immobilizzazioni in corso» alle immobilizzazioni materiali, negli specifici conti si deve basare su un criterio di effettiva funzionalità e utilizzo dell'immobilizzazione atto a generare dei ricavi. Tra le immobilizzazioni in corso s'includono anche i costi per le costruzioni interne che alla data di bilancio non sono ancora concluse e vengono capitalizzate con contropartita a conto economico, voce A.4. «Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni». Gli acconti da iscrivere in questa voce sono quelli corrisposti a terzi per l'acquisizione dei beni materiali. Essi sono assimilati agli investimenti in corso, pur non costituendo ancora una parte del patrimonio «reale» dell'azienda, in quanto il fornitore, a fronte degli acconti ricevuti, ha assunto l'obbligazione a consegnare il bene. Queste anticipazioni evidenziano in realtà un credito a ricevere la controprestazione pattuita.

### **2.3.2 La problematica dei beni in leasing**

Una questione particolare nel nostro Paese ha riguardato la liceità dell'iscrizione nello Stato Patrimoniale dei beni acquisiti in leasing finanziario. Tale norma quindi vieta l'iscrizione dei beni in leasing nello Stato Patrimoniale del locatario. In linea con il codice civile, OIC 16 ritiene che il passaggio a titolo di proprietà sia elemento necessario per l'inclusione di un bene tra le immobilizzazioni materiali. Secondo il bilancio civilistico si deve applicare invece il metodo "patrimoniale" ossia il criterio secondo il quale il bene in leasing rimane iscritto nello Stato Patrimoniale della società di leasing ed il locatario

registra soltanto i canoni periodici nel suo Conto Economico<sup>62</sup>. Il legislatore affronta all'ultimo comma dell'art.2425 bis c.c anche il tema del lease-back. Con tale termine si definiscono quelle operazioni con le quali un'azienda cede un cespite di proprietà per riacquisirlo contestualmente con un leasing finanziario. Tale operazione risponde alle esigenze finanziarie di ottenere un flusso di cassa immediato dalla vendita del bene, da rimborsare gradualmente con il pagamento delle rate del leasing, continuando ad utilizzare il bene ceduto. In sostanza l'azienda non perde mai il possesso del bene, nonostante ne perda la proprietà.

### 2.3.3 Contabilizzazione del leasing secondo i principi contabili italiani

La normativa italiana non disciplina i contratti di leasing. Da un punto di vista giuridico, quindi, il leasing in Italia è e resta un contratto di locazione. Coerentemente con una prospettiva prettamente patrimoniale, il P.C. n. 16 in materia di immobilizzazioni materiali recita: "il passaggio del titolo di proprietà determina l'inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti, perché con tale passaggio vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni". Un bene in leasing, secondo i principi contabili italiani, non può essere incluso tra le immobilizzazioni fino a quando, e solo nel caso in cui, diventi a tutti gli effetti di proprietà. Sia che si tratti di leasing operativo che finanziario, la contabilizzazione, dal punto di vista del locatario, va dunque effettuata allo stesso modo, rilevando i pagamenti dei canoni, per l'intero ammontare al netto dell'IVA, tra i "costi per godimento dei beni di terzi" (voce B.8 del CE civilistico). Il bene in leasing rimane iscritto nello SP della società di leasing (locatore). L'esistenza di un contratto di leasing va comunque evidenziata tramite l'utilizzo dei conti d'ordine, in particolare nel sottosistema degli impegni (indicando: beni di terzi presso l'impresa e ammontare degli impegni per futuri canoni e riscatto). Il P.C. n. 16 riconosce una sostanziale diversità dallo IAS 17.

---

• <sup>62</sup> Risaliti, in "Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali", di Risaliti G., Milano, 2008

### 2.3.4 Contabilizzazione del leasing secondo gli IAS

I principi contabili internazionali prevedono che al leasing finanziario sia sempre applicata la seconda modalità di contabilizzazione: nello IAS 17<sup>63</sup>, ai par. 21 e 22, essi affermano che le vicende aziendali devono essere contabilizzate tenendo conto della loro natura sostanziale e non semplicemente della loro forma giuridica. Mentre la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario può non acquisire la proprietà del bene locato, nel caso del leasing finanziario<sup>1</sup> la realtà è tale che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita utile in cambio dell'impegno a pagare un corrispettivo che approssima il fair value (valore equo) del bene e i relativi costi finanziari. Per questo motivo un leasing finanziario deve essere rilevato contabilizzando un'attività e una passività nello stato patrimoniale del locatario. Lo IAS 17 prevede che la rilevazione contabile delle operazioni di leasing dipenda dal tipo di operazione. A tal scopo si distingue il leasing finanziario da quello operativo, come definiti in precedenza. La distinzione tra i due è basata sulla attribuzione dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene locato al locatore o al locatario. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da sotto-utilizzo o da obsolescenza, nonché da variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche (IAS 17, p.5). I benefici sono rappresentati dall'attesa di utilizzo redditizio durante la vita economica del bene e di proventi da rivalutazione o realizzazione del valore residuo.

#### Contabilizzazione del leasing operativo secondo lo IAS 17

I canoni corrisposti per un leasing operativo devono essere imputati dal locatario come costo al C.E. (alla stregua di un qualsiasi affitto) a quote costanti per la durata del leasing, a meno che vi sia un criterio sistematico diverso che meglio rispecchi le modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell'utilizzatore. Come nel leasing finanziario devono essere fornite una serie di informazioni.

---

• <sup>63</sup> Pierino Postacchini. in "Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS", Maggioli Editore, 2015

## Contabilizzazione del leasing finanziario secondo lo IAS 17

Secondo lo IAS 17 :”i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing<sup>64</sup>”. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nel leasing, se possibile determinarlo; se non è possibile, deve esser utilizzato il tasso marginale di finanziamento del locatario. I canoni di leasing devono essere ripartiti tra costi finanziari e riduzione delle passività residue. I costi finanziari devono essere ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d’interesse costante sulla passività residua per ciascun esercizio. Un leasing finanziario comporta una quota di ammortamento del bene e oneri finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili posseduti. Se non esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nella più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile. Riepilogando, il locatario dovrà fornire informazioni in bilancio e in nota integrativa relative al valore netto (valore iniziale del bene – ammortamento) dei leasing finanziari, distinti per classe, al costo imputato a C.E. , al totale dei pagamenti futuri, alla data del bilancio, al loro valore attuale ed alla riconciliazione tra tali due termini (IAS 17, p.31). Il locatore nel suo bilancio deve comportarsi in modo speculare, imputando un credito iniziale pari al valore attualizzato dei canoni previsti dal contratto e considerare i canoni periodici come quote di rimborso aumentate degli interessi. Solo gli interessi appariranno nel C.E. del locatore.

### 2.4 Aspetti generali delle valutazioni “delle immobilizzazioni materiali”

Il criterio base consiste nella valutazione delle immobilizzazioni materiali al costo diminuito del relativo ammortamento, con un limite posto “nel valore recuperabile con l’uso”. La regola generale è quella indicata all’art 2426,n.1 secondo la quale le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione, nel quale sono inseriti i costi

---

• <sup>64</sup> Antonio Parbonetti. In “I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari”, Carocci editore, 2010

diretti, oltre a poter includere una quota di costi indiretti<sup>65</sup>. L'OIC 16 fornisce utili interpretazioni di tale regola generale:

- Si stabilisce che la contabilizzazione del cespite avviene a seguito del trasferimento del titolo di proprietà
- Nel caso di acquisto di singoli beni da fornitori esterni, il valore originario è espresso dal costo di acquisto al netto degli sconti commerciali, inclusivo di oneri accessori d'acquisto e di tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni perché costituisca bene duraturo per la società
- Per costruzione in economia, il costo deriva dalla somma di tutti gli oneri diretti di fabbricazione più una quota di costi generali industriali

### 2.4.1 Gli incrementi successivi del valore

Dopo l'acquisizione una immobilizzazione materiale può aumentare a seguito di tre fenomeni:

1. Migliorie, cioè lavori di manutenzione che accrescono la capacità produttiva, la vita utile o la sicurezza del cespite<sup>66</sup>
2. Sostituzione di parte logorate con parti nuove, che rappresenta un caso particolare delle migliorie
3. Rivalutazione

### 2.4.2 Informazioni nella nota integrativa

L'art. 2427, 1° comma, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, l'OIC 16 chiede di indicare:

- Il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato<sup>67</sup>
- Le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione

---

• <sup>65</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

• <sup>66</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>67</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

- I criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi fruttiferi
- La modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito
- Il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti

## 2.5 Capitalizzazione degli oneri finanziari: IAS 23

Lo IAS 23 definisce gli «oneri finanziari» quali interessi ed altri oneri sostenuti dall'impresa per l'ottenimento di finanziamenti. La definizione è piuttosto ampia e non include soltanto gli interessi passivi<sup>68</sup>. A titolo meramente esemplificativo possiamo pensare:

- a) agli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve ed a lungo termine;
- b) all'ammortamento (i.e. la quota di competenza) degli aggi e disaggi relativi al finanziamento;
- c) all'ammortamento di costi accessori sostenuti nell'ottenimento di un finanziamento;
- d) agli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati con il metodo finanziario;
- e) alle differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

La rilevazione in bilancio L'iscrizione degli oneri finanziari nel bilancio di un'impresa può avvenire in base al trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment) o al trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment). Secondo il trattamento contabile di riferimento (benchmark treatment), gli oneri finanziari devono essere iscritti tra i costi del conto economico. Pertanto, a prescindere dalle modalità di ottenimento dei finanziamenti (e dunque, dalla dinamica dei flussi finanziari) e coerentemente con il criterio della competenza, tali oneri concorrono alla formazione del risultato economico del periodo amministrativo di competenza. La rilevazione degli oneri finanziari tra i costi d'esercizio è governata, dunque, dal principio della competenza temporale, il quale non solo individua nel tempo il riferimento causale dell'imputazione tra i costi d'esercizio, ma rimette al periodo di durata del finanziamento la quantificazione degli oneri che debbano

---

• <sup>68</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

concorrere alla produzione del reddito. Secondo il trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment), gli oneri finanziari che sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di «un'attività qualificata», ovvero di un bene che giustifica la capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso. Un'attività qualificata, ovvero un'attività che giustifica la capitalizzazione, è un bene che «richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita».

A titolo esemplificato lo IAS 23 fa rientrare tra le attività qualificate: a) rimanenze che richiedono un significativo periodo temporale per poter essere rese idonee per la vendita; b) impianti, immobili e macchinari quali ad esempio gli impianti manifatturieri, gli impianti per la produzione di energia e gli immobili posseduti a scopo di investimento; c) commesse a lungo termine; d) attività immateriali sviluppate internamente. In sintesi, la capitalizzazione degli oneri finanziari può avvenire solo ed esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) i costi sono direttamente attribuibili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un'attività;
- 2) l'attività deve essere un'«attività qualificata», ovvero un'attività che giustifica la capitalizzazione.

Si osserva che la disposizione interpretativa contenuta nel SIC 2 (1) dispone che, laddove l'impresa scelga il trattamento contabile alternativo consentito, tale trattamento deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell'impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Utilizzare il trattamento contabile alternativo consentito per alcuni beni e non per altri violerebbe il principio della comparabilità e, pertanto, non è consentito.

## 2.6 Gli investimenti immobiliari

Lo IAS 40 riguarda la contabilizzazione degli investimenti immobiliari, intesi come terreni e/o edifici posseduti per ricavarne rendite in grado quindi di generare benefici economici indipendentemente dalla combinazione con gli altri asset detenuti dall'azienda. Per quanto riguarda il valore al quale deve essere inizialmente iscritta la proprietà immobiliare, valgono le regole già descritte con riferimento allo IAS 16.

Specificata ed innovativa è invece la regola circa la valutazione successiva all'acquisto, infatti lo IAS 40 consente all'azienda due alternative di valutazione per l'investimento immobiliare:

1. Metodo del fair value (valore di mercato)
2. Metodo del costo di acquisto

La scelta tra i due metodi è libera, anche se lo IAS 40 predilige l'utilizzo del metodo del fair value. Oltre a specificare in Nota se è stato usato il criterio del costo o del fair value, l'azienda deve evidenziare:

- I criteri usati per considerare il cespite come investimento immobiliare quando la classificazione dell'immobile tra investimento immobiliare o immobile-merce è difficile
- I metodi per determinare il fair value
- L'importo delle rendite ottenute dall'investimento immobiliare
- L'esistenza di eventuali obblighi assunti nell'acquisto
- L'esistenza di restrizioni alla vendita dell'immobile
- I prospetti che mostrino la riconciliazione tra valore iniziale e finale del cespite, distinguendo le diverse cause di variazione

## 2.7 I crediti

I crediti rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati<sup>69</sup>. Assimilate ai crediti sono le cambiali attive che rappresentano titoli di

---

• <sup>69</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

credito contenenti un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano quindi sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Nello schema di Stato Patrimoniale, i crediti sono inclusi sia nell'attivo circolante che tra le immobilizzazioni ed entro ciascun gruppo è usata una classificazione per soggetto debitore. Tra le immobilizzazioni la voce concernente i crediti (B.III.2) distingue al suo interno i crediti:

- a) Verso imprese controllate
- b) Verso imprese collegate
- c) Verso imprese controllanti
- d) Verso altri

Nel circolante, invece, appaiono le seguenti voci:

- 1) Verso clienti
- 2) Verso imprese controllate
- 3) Verso imprese collegate
- 4) Verso imprese controllanti
- 5) Verso altri

Nel sistema de codice civile, l'interpretazione prevalente sostiene che i crediti di finanziamento trovano collocazione tra le immobilizzazioni, mentre i crediti di derivazione commerciale debbono essere inseriti nell'attivo circolante. I crediti verso le imprese controllate, collegate, controllanti, sono distintamente raggruppati in ragione della loro rilevanza ai fini delle compensazioni delle dinamiche e possono essere compresi sia tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. I fondi accoglienti le svalutazioni dei crediti per inesigibilità o per resi, sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica delle corrispondenti voci dell'attivo.

Se il credito non esiste più il bilancio o se la rettifica comportamento il pagamento di ulteriori somme, i fondi in questione devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B. Nel Conto Economico nella voce B.10.d del Conto Economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da svalutazioni si classificano nella

---

voce “oneri diversi di gestione” del Conto Economico,previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione di crediti<sup>70</sup>.

Il codice afferma semplicemente che i crediti devono essere iscritti al valore di presumibile realizzazione. Ciò significa che in sede di redazione del bilancio si devono valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati. L'azienda deve stanziare un fondo svalutazione crediti,da portare a diretta rettifica dei crediti a cui si riferisce,nei casi in cui:

- Si siano già manifestate perdite per inesigibilità
- Si tema che in futuro si verifichino insolvenze,sia per i crediti in portafoglio,sia per i crediti per i quali sussiste ancora possibilità di regresso.

L'accantonamento a tali fondi deve avvenire negli esercizi in cui la perdita è prevedibile,anche se verificabile solo in esercizi futuri. La misura dell'accantonamento può derivare o da una stima forfettaria o da una procedura più dettagliata che prevede un'analisi dei singoli crediti per determinare le perdite di inesigibilità già manifestatesi,la perdita di ulteriori perdite presumibili,la valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti,l'analisi delle condizioni economiche generali,di settore e di rischio paese. Le due procedure

alternative: certamente più semplice la prima,applicabile specialmente in presenza di credito molto frazionati;più articolata e razionale la seconda. In entrambi i casi è fondamentale tenere un'aggiornata lista di anzianità dei crediti scaduti o ageing list,in base alla quale le aziende sono solite graduare il rischio di inesigibilità.

In termini generali,replicando esattamente quanto previsto dallo IAS 39,l'OIC 15, la società cancella il credito del bilancio quando si verifica una delle due situazioni:

- I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
- La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito

La situazione di cui sub b) riguarda la frequente operazione di smobilizzo del credito per ottenere anticipatamente la liquidità derivante tramite cessione a terzi. La cessione dei crediti a intermediari finanziari quali società di factoring o istituti bancari e altri soggetti,può essere effettuata nella modalità pro soluto,cioè che non comporta azione di regresso

---

• <sup>70</sup> Alberto Quagli, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”,Giappichelli,Torino,2015

sull'azienda cedente in caso di insolvenza del debitore principale. Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito dovrà essere valutato seguendo le regole sopra descritte e a si deve rilevare contabilmente l'entrata di denaro per l'anticipazione da parte del cessionario movimentando in contropartita un debito di finanziamento, oltre ai costi dell'operazione in Conto Economico in base alla loro natura. Se la cessione dei crediti è effettuata con modalità pro soluto, il credito deve essere cancellato dal bilancio senza altre indicazioni, dal momento che sono stati trasferiti tutti i rischi derivanti dalla esigibilità del credito.

### 2.7.1 Contenuto della Nota Integrativa

Il Codice Civile, con specifico riferimento ai crediti, chiede di indicare varie informazioni in diversi punti della Nota Integrativa, come da seguenti numeri di cui all'art.2427:

1. I criteri applicati dalle valutazioni
2. Le svalutazioni effettuate nell'esercizio per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie
3. Le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti da un esercizio all'altro
4. Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche<sup>71</sup>

Inoltre, secondo L OIC 15, ove rilevante, la Nota Integrativa indica :

- Per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze
- L'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto Economico
- L'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni
- L'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili

---

• <sup>71</sup> De Nova Giorgio; Tesaurò Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

## 2.8 Le regole IAS

Non esiste uno specifico IAS/IFRS che affronti espressamente la contabilizzazione dei crediti. Si trovano però disperse in vari standard numerose norme importanti. In particolare lo IAS 18 e lo IAS 20 trattano rispettivamente della contabilizzazione dei ricavi di vendita e di quella dei contributi pubblici, fornendo alcune interessanti regole. Lo IAS 39 poi tratta degli strumenti finanziari e affronta anche la questione della valutazione dei crediti. La prima questione riguarda il momento nel quale riconoscere i ricavi di vendita e quindi il relativo credito. Lo IAS 18 distingue a tal proposito la vendita di beni dalla prestazione dei servizi.

I ricavi da vendita di beni sono contabilizzati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- L'azienda ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni
- L'azienda smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta
- Il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente
- È probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'azienda
- I costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Secondo i principi internazionali le rimanenze sono definite come “beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività; impiegati nei processi produttivi per la vendita; o sotto forma di materiali o forniture di beni nel processo di produzione o nella prestazione di servizi<sup>72</sup>”; tale definizione come si può facilmente verificare corrisponde sostanzialmente a quella che si trova nell'OIC 13.

In merito alla classificazione delle stesse rimanenze è previsto che esse siano sotto classificate all'interno dello stato patrimoniale o nelle note, come merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti. La valutazione

---

• <sup>72</sup> Milone M., Milano, 2006, FOSSATI, in “Il bilancio secondo gli IAS”, a cura di Comoli M., Corno F., Viganò A., Milano, 2006

delle rimanenze che dà il principio contabile internazionale menzionato è in linea con il disposto del principio contabile nazionale e del codice civile, infatti esso statuisce che le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo (l'IFRS1 stabilisce che la prima iscrizione va effettuata al costo); dove il costo deve comprendere tutti i costi di acquisto e di trasformazione e tutti gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Uno dei punti di divergenza tra i principi nazionali e quelli internazionali riguardante la formazione del costo è quello secondo cui lo IAS 2 concede di comprendere nel costo delle rimanenze anche una quota di oneri finanziari, nei limiti in cui tali oneri finanziari soddisfino i requisiti per la loro capitalizzazione come parte del costo del bene di riferimento, ovvero se:

- è probabile che comporteranno benefici economici futuri all'azienda
- possono essere attendibilmente verificati
- non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui si fosse acquistato quel bene

I costi di trasformazione sono invece quei costi sostenuti dall'impresa per l'ottenimento delle rimanenze stesse comprendente dunque sia i costi direttamente correlati con le quantità prodotte che quote di costi fissi e generali.

Ai fini IAS inoltre, il costo delle rimanenze di beni non fungibili e delle rimanenze delle merci e servizi, destinati a specifici progetti, deve essere determinato mediante l'attribuzione dei costi specifici ai singoli elementi delle rimanenze; per le altre tipologie di beni fungibili, il costo delle rimanenze deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio ponderato. Viene dunque abolito nei principi internazionali l'utilizzo del metodo Lifo.

### 2.8.1 La valutazione dei ricavi e dei crediti

Entrando ora nel particolare e quindi parlando di crediti, possiamo dire che non esiste un principio in particolare che regola la categoria dei crediti<sup>73</sup> e quindi la sua valutazione perché, come affermato in proposito da Moro Visconti, “a differenza dei principi contabili nazionali, che si occupano dei crediti nel documento OIC 15, i principi contabili internazionali non dedicano a quest’argomento uno specifico documento, limitandosi a trattare esclusivamente le operazioni in valuta estera nello IAS 21 e i crediti finanziari negli IAS 32 e 39; è comunque possibile trarre qualche indicazione a riguardo negli IAS 1, 18 e 37. I principi contabili internazionali non forniscono una definizione puntuale di crediti: lo IAS 32, par. 5, si limita a sostenere che i crediti, come qualsiasi attività finanziaria, vanno trattati alla stregua degli strumenti finanziari<sup>74</sup>. In ogni caso, le disposizioni del principio OIC 15 non si discostano significativamente da quanto dettato dai principi contabili internazionali, soprattutto in merito all’utilizzo del fondo svalutazione crediti e all’attualizzazione dei crediti a medio - lungo termine.”

Lo IAS 32, «strumenti finanziari: esposizione nel bilancio», si rivolge a tutte le tipologie di aziende e si occupa di definire i principi che regolano l’esposizione in bilancio degli strumenti finanziari i quali al loro interno ne comprendono un’ampia categoria. Questo principio, nella definizione di strumento finanziario, al paragrafo 11, sancisce che vi rientra “qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.”. “Il documento, per effetto delle modifiche ad esso apportate con l’emanazione dell’IFRS, si compone ora di due sole parti: la prima dedicata all’inquadramento delle varie tipologie di strumenti finanziari, la seconda dedicata alla esposizione degli stessi in bilancio. L’ulteriore parte dedicata alle informazioni integrative prima contenuta nel documento è stata eliminata in quanto oggetto di specifica trattazione nell’IFRS 7. Prendiamo in considerazione esclusivamente le attività finanziarie, perché argomento di nostro interesse; lo IAS 32, comprende tra le attività finanziarie le disponibilità.

Lo IAS 39: “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ha lo scopo di fornire le regole e le informazioni necessarie per rilevare e valutare gli strumenti finanziari di cui dispone l’azienda. Esso classifica gli strumenti finanziari non in base alla loro natura ma alla

• <sup>73</sup> Alberto Quagli, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>74</sup> Moro Visconti, in “Principi contabili OIC e IAS/IFRS” di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

destinazione funzionale che gli stessi hanno nell'impresa. Gli strumenti finanziari, possono essere classificati in quattro diverse categorie<sup>75</sup>:

- attività e passività finanziarie valutate al fair value con imputazione delle variazioni al conto economico (fair value through profit or loss);
- investimenti posseduti fino alla scadenza (held to maturity);
- finanziamenti e crediti (loans and receivables);
- attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale).

Nella trattazione dei crediti, i temi da esaminare concernono la rilevazione iniziale e quella successiva. La rilevazione iniziale dei citati strumenti finanziari va fatta al fair value maggiorato dei costi di transazione. Giova precisare che nei costi di transazione devono essere inclusi tutti quei costi che possono essere direttamente imputati all'operazione tra cui si citano le commissioni pagate agli agenti, le imposte e tasse relative alla conclusione dei contratti mentre vanno esclusi quelli rimborsati da parte del debitore. Il criterio da applicare nella fase di rilevazione iniziale è quello del fair value che equivale al prezzo di mercato dell'operazione; se il suddetto prezzo non può essere rilevato in quanto la stessa non è stata eseguita in base al prezzo di mercato si deve applicare un modello di valutazione. La valutazione successiva deve essere eseguita ricorrendo al criterio del costo ammortizzato applicandovi il tasso di interesse effettivo. Tuttavia esulano dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato i crediti a breve termine. Il criterio del costo ammortizzato si applica alle attività finanziarie detenute sino alla scadenza, ovvero ai finanziamenti e crediti e infine come eccezione all'applicazione del criterio del fair value, alla valutazione degli strumenti classificati come fair value through profit or loss per i quali non vi sia una quotazione di mercato e il fair value non possa quindi essere individuato in modo affidabile. "Lo scopo del criterio del costo ammortizzato è quello di distribuire costi o proventi attribuibili allo strumento finanziario lungo la sua durata, attraverso la determinazione del tasso di interesse effettivo di rendimento, cioè del tasso che eguaglia il valore attuale di un'attività al flusso contrattuale dei pagamenti o degli incassi futuri in denaro durante la vita attesa dello strumento. In sostanza il tasso effettivo di rendimento è

---

• <sup>75</sup> Risaliti, in "Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali", di Risaliti G., Milano, 2008

il tasso che rende nullo il valore attuale netto. Secondo quanto è previsto dallo IAS 39 ad ogni data di chiusura del bilancio l'impresa deve verificare se vi sono delle perdite di valore. Qualora si verifichi una riduzione di valore dopo la rilevazione iniziale l'impresa deve eseguire l'impairment loss mediante delle regole che sono diverse secondo che si tratti di strumenti al costo ammortizzato e strumenti del fair value in cui il risultato è imputato al patrimonio netto. Negli strumenti al costo ammortizzato se l'impresa presume che ci sia una perdita di valore deve calcolare l'importo come differenza del valore iniziale e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati in base al tasso d'interesse originario. Il suddetto importo deve essere iscritto nel conto economico. Se l'impresa precedentemente aveva rilevato una perdita di valore e l'importo di questa aveva diminuito il valore dello strumento finanziario dopo che è stato eseguito l'impairment loss, lo strumento finanziario può essere condotto al suo valore originario rettificando l'importo della perdita o in maniera diretta o in maniera indiretta riducendo l'accantonamento. Tuttavia, lo IAS 39 prevede che dopo il ripristino, il valore dello strumento non può essere superiore a quello che avrebbe assunto se non avesse mai rilevato la perdita di valore. Il ripristino di valore deve essere iscritto nel conto economico. Come precisato da Dolce, "circa la valutazione, il paragrafo 59 dello IAS n. 39, menziona tra gli altri i seguenti eventi di perdita:

- significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
- violazione del contratto, quale un impedimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

gli strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità, i diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide (crediti), i diritti contrattuali a ricevere altre attività finanziarie (crediti) e gli strumenti finanziari derivati

- sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:

- cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo o

- condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all'interno del gruppo<sup>76</sup>.

Se un evento non rientra tra quelli previsti dallo IAS n. 39, non è possibile compiere una svalutazione. “La stima della riduzione di valore, analogamente a quanto previsto dai principi nazionali, può essere fatta analiticamente, ove esistano singole posizioni creditorie significative, o per gruppi di crediti negli altri casi. Quando una singola attività viene svalutata singolarmente, essa non deve essere inclusa nei gruppi di attività sui quali l’impairment test viene applicato collettivamente. Lo IAS 39 espone sostanzialmente una disciplina coincidente con quella prevista dai principi contabili nazionali se si tiene presente che il criterio del “costo ammortizzato” è assimilabile a quello di presunto realizzo della nostra normativa.” L’attualizzazione è un altro aspetto fondamentale nella valutazione dei crediti che lo IAS 39 non trascura, anzi ai paragrafi 9 e 46, stabilisce che “l’attualizzazione dei crediti è sempre richiesta, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, quando la riscossione di disponibilità liquide o equivalenti è differita, il fair value del corrispettivo può essere minore dell’ammontare nominale dei prezzi monetari, riscossi o spettanti<sup>77</sup>”. Quando l’accordo costituisce, di fatto, un’operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso d’interesse figurativo. Il tasso d’interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: il tasso prevalente per uno strumento simile di un’emittente con una situazione finanziaria analoga; un tasso d’interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per il pagamento in contanti delle merci o dei servizi. Per i crediti a breve termine, tuttavia si ritiene che il valore contabile possa essere una buona approssimazione del fair value e che nelle valutazioni successive, possa non essere applicato il metodo del costo ammortizzato previsto dalla categoria loans and receivables, in quanto l’impatto della logica dell’attualizzazione previsto dal metodo del costo ammortizzato sarebbe trascurabile. Ai crediti di breve termine quindi, non si applica il criterio del costo ammortizzato e durante il processo di determinazione per la perdita di valore, non si procede alla loro attualizzazione. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, “i principi contabili internazionali non trattano l’argomento, tuttavia, applicando per analogia i concetti sui quali si fonda lo IAS 18, il criterio stabilito nell’OIC 15 per le cessioni «pro-solvendo» non sembra accettabile ai fini dell’applicazione dei principi internazionali.”

---

- <sup>76</sup> Dolce, in “Soggetti IAS adopter e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012)” in Il Fisco, Dolce R., 12/2013
- <sup>77</sup> Moro Visconti, in “Principi contabili OIC e IAS/IFRS” di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009



### Attività finanziarie

#### 3 Definizione e classificazione negli schemi di bilancio

Per attività finanziarie in questa sede devono intendersi sostanzialmente i titoli mobiliari posseduti dalle società. Il codice civile prevede due possibili collocazioni in bilancio di tali elementi. Una prima possibilità è di collocarli nella classe B.III (immobilizzazioni finanziarie), la quale contiene le seguenti voci:

1. Partecipazioni
2. Crediti
3. Altri titoli
4. Azioni proprie

Una seconda possibile collocazione consiste nella classe C.III “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, il cui contenuto è il seguente:

- A. Partecipazioni in controllate
- B. Partecipazioni in collegate
- C. Partecipazioni in controllanti
- D. Altre partecipazioni
- E. Azioni proprie
- F. Altri titoli

Nel Conto Economico le voci interessate delle attività finanziarie sono essenzialmente l'area C, proventi e oneri finanziari e l'area D, Rettifiche di valore di attività finanziarie. Nella voce C.15, proventi da partecipazioni sono iscritti, sempre distinguendo quelli ricevuti da controllate e collegate:

- Dividendi di partecipazione
- Plusvalenze da cessione partecipazioni circolanti
- Plusvalenze da cessione partecipazioni immobilizzate se di carattere ordinario

Nella voce C.16b,altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, come stabilito,sono iscritti i seguenti componenti:

- Interessi attivi e premi di sottoscrizione/negoziazioni su titoli immobilizzati
- Plusvalenze da cessione titoli immobilizzati se di carattere ordinario

Nella voce C.16,altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:

- Interessi attivi su titoli circolanti
- Plusvalenze da cessione titoli circolanti
- Minusvalenze da cessione titoli immobilizzati e partecipazioni immobilizzate se di carattere ordinario

### **3.1 Distinzione tra attività immobilizzate e attività circolanti**

La prima questione da affrontare,consiste nello stabilire quando un'attività finanziaria è basata sul criterio funzionale,cioè sull'intenzione degli amministratori di mantenere un titolo nel patrimonio aziendale fino alla sua naturale scadenza o almeno per un lungo periodo,mentre la volontà di destinare l'elemento patrimoniale a scambi sul mercato o comunque la previsione di un realizzo entro il termine dell'esercizio successivo comporta la qualifica di attività finanziarie circolante,a prescindere dal fatto che secondo la classificazione per natura la sua scadenza sia pluriennale. Non solo,ma può anche verificarsi che attività finanziarie della stessa specie siano per una parte considerate immobilizzate e per la quota residua siano considerate circolanti<sup>78</sup>.

### **3.2 Cambio di destinazione tra attività immobilizzate e circolanti**

Può sempre verificarsi l'ipotesi,definita dall'OIC 20,come presumibilmente rara,in cui le mutate condizioni gestionali inducono agli amministratori a variare la classificazione delle attività finanziarie da immobilizzate a circolanti o viceversa. In tale caso, a norma dell'OIC 20 e dall' OIC 21,il trasferimento delle attività nella nuova

---

• <sup>78</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili",Giappichelli,Torino,2015

classe avviene mantenendo il valore risultante dall'applicazione dei criteri valutativi dalla classe di provenienza. Pertanto :

- Trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore
- Il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.

### 3.2.1 La contabilizzazione iniziale

Nel momento della loro iscrizione in contabilità, sia per le attività finanziarie circolanti che per quelli immobilizzate, si deve usare il costo di acquisto, includendo in esso gli oneri accessori direttamente imputabili ad esclusione degli interessi passivi eventualmente sostenuti per la fruizione di un pagamento dilazionato. Il carico di zero coupon bond, deve essere sempre registrato al costo e non al valore nominale<sup>79</sup>. Per i titoli obbligazionari con cedola normalmente l'acquisto avviene al corso tel quel, ossia pagando al venditore non solo il valore in linea capitale del titolo, ma anche la cedola in corso di maturazione che poi l'acquirente incasserà alla prima data di godimento successiva. Tale costo aggiuntivo a norma non fa parte del costo del titolo ma deve essere rilevato in un conto separato, denominato appunto come rateo interessi.

### 3.3 Titoli obbligazionari: valutazione di fine esercizio in linea interessi

I proventi dell'investimento in obbligazioni o titoli di Stato devono essere rilevati secondo il criterio delle competenze, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, con conseguenza di accendere ratei e risconti, qualora non vi sia coincidenza tra manifestazione finanziaria e competenza economica. Per i titoli si pone anche la questione del premio o scarto di sottoscrizione/negoziatura. Il premio di sottoscrizione/negoziatura è dato dalla differenza positiva (negativa) tra il valore

---

• <sup>79</sup> Luciano Marchi, in "Contabilità d'impresa e valori di bilancio", 2013

di rimborso e prezzo di acquisto all'atto della sottoscrizione iniziale all'atto della emissione o della negoziazione successiva al momento dell'acquisto del titolo sul mercato secondario. La regola stabilita dall' OIC 20, è che il premio deve essere periodicamente riconosciuto a Conto Economico in base alla competenza temporale, senza rinviare la sua contabilizzazione e la sua incidenza sul reddito solo all'esercizio in cui avviene il rimborso. Il premio di sottoscrizione partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenze economica per il periodo della durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti. Tuttavia, per motivi di praticità e a condizione che non si verificano significativi effetti discorsivi è consentita la rilevazione del premio di negoziazione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. L'importo del premio di sottoscrizione di competenza dell'esercizio, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo, senza accedere uno specifico rateo. Tale regola è stabilita esplicitamente dall' OIC 20 solo per i titoli immobilizzati, dal momento che per i titoli circolanti il breve periodo di possesso rende meno necessaria tale contabilizzazione, per quanto il rigoroso rispetto del principio di competenza possa indurre a contabilizzare il premio/scarto anche per i titoli circolanti.

Qualora il titolo venisse ceduto prima della scadenza, in contabilità la plusvalenza/minusvalenza di cessione non sarà data dalla sola differenza del prezzo di vendita con il costo di acquisto, ma dalla differenza tra il prezzo di vendita e costo di acquisto aumentato del rateo relativo al premio di negoziazione. Per quanto non più esplicitamente richiamato dal documento OIC 20, è opportuno che il conto "Titoli immobilizzati" funzioni in contabilità a struttura "bifasica"<sup>80</sup>. Pertanto i titoli all'atto dell'acquisto sono registrati al valore capitale, mentre al momento della vendita si procede allo scarico del valore rilevato in precedenza e, come già visto, la quota di interessi maturata dal titolo al giorno dell'acquisto viene iscritta nei ratei attivi dello Stato Patrimoniale. Come specificato dall'OIC 20, le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel Conto Economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli.

---

• <sup>80</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

### 3.4 Titoli obbligazionari: valutazione di esercizio in linea capitale

Per quanto riguarda la valutazione a fine esercizio in linea capitale la trattazione affronterà per primi i titoli obbligazionari distinguendo quelli immobilizzati da quelli compresi nel circolante. I titoli immobilizzati devono essere valutati titolo per titolo, attribuendo cioè a ciascuno il costo specificatamente sostenuto per l'acquisto, per quanto sia ammessa dall'OIC 20, anche l'uso dei metodi LIFO, FIFO e costo medio ponderati, normalmente usati per i titoli circolanti. Tale costo rappresenta il tetto massimo della valutazione in bilancio. Il costo deve però essere svalutato qualora si riscontri una perdita durevole. Per tanto per perdita durevole si deve considerare:

- Per i titoli obbligazionari quotati sui mercati mobiliari in ribasso di mercato che sia, significativo, temporalmente persistente<sup>81</sup>
- Per i titoli obbligazionari non quotati, una indicazione di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente che compromettono la capacità di quest'ultima di corrispondere gli interessi pattuiti o di rimborsare il titolo alla scadenza.

In ogni caso gli amministratori devono accostarsi a tale indagine utilizzando prudenza valutativa. I titoli non immobilizzati secondo l'OIC 20, dovrebbero possibilmente essere contabilizzati con la procedura del costo specifico, particolarmente onerosa tuttavia nel caso in cui vi siano rilevanti volumi di titoli fungibili ed elevata velocità di rotazione. In tali ipotesi quindi si propende generalmente per l'applicazione di criteri basati su ipotesi come il LIFO, il FIFO o il costo medio ponderato. In sede di valutazione tuttavia il costo così considerato deve essere confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato, al fine di scegliere il minore tra i due, in ossequio al principio della prudenza<sup>82</sup>. Anche in questo caso si devono distinguere i titoli quotati da quelli non quotati. Per i titoli non quotati, si utilizzano tecniche valutative che consentono di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbero perfezionarsi un'ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. Per i titoli non quotati, l'OIC 20 ritiene che le quotazioni dell'ultimo giorno

---

• <sup>81</sup> Giunta – M. Pisani, "Il Bilancio", Milano, Apogeo, 2008

• <sup>82</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

dell'esercizio, sebbene meno discrezionale, possa risentire eccessivamente di situazione transitorie che non riflettono tendenze stabili del mercato.

### 3.5 Il contenuto della nota integrativa per i titoli obbligazionari

Ai sensi dell'artt.2427 e 2427-bis, nella nota integrativa devono essere fornite numerose informazioni<sup>83</sup>:

- ✓ Per i titoli immobilizzati, il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore specificando le ragioni, nel caso di perdita durevole di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore
- ✓ Per i titoli circolanti la Nota Integrativa illustra il criterio applicato nella valutazione e il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo e la differenza
- ✓ Sempre per i titoli circolanti, le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci
- ✓ I movimenti dei titoli immobilizzati, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce
- ✓ I titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni
- ✓ Eventuali componenti reddituali significativi inclusi nelle voci: proventi straordinari e oneri straordinari
- ✓ Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value si deve indicare il valore contabile e il fair value dei singoli titoli.

### 3.6 Le partecipazioni

L'OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni e delle azioni proprie, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci

---

• <sup>83</sup> De Nova Giorgio; Tesauro Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate due fattispecie di controllo:

- a) controllo "legale", originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
- b) controllo mediante "influenza dominante", a sua volta suddiviso nelle fattispecie:
  - influenza dominante originata da partecipazioni significative (es.: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
  - influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Rientra nelle partecipazioni in società controllate anche la fattispecie del "controllo indiretto". Si ha controllo indiretto anche nella situazione in cui la società "A", che esercita un'influenza dominante su un'altra (società "X") in virtù della somma dei voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultima attraverso una pluralità di controllate dalla prima (es.: società "B", "C", "D" ed "E"), ciascuna delle quali separatamente, per la modestia della propria partecipazione, non ha il controllo diretto. Sono considerate società collegate, sempre secondo l'art. 2359 codice civile, le società sottoposte ad influenza notevole, che si presume esistente (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata in mercati regolamentati. La posizione di "influenza dominante", a cui è connessa la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi, assicura il controllo sulla gestione della partecipata; la posizione di "influenza notevole<sup>84</sup>", pur recando con sé, ma non necessariamente, la facoltà di nomina di uno o più dei componenti degli organi amministrativi, non consente il controllo.

### **3.6.1 La valutazione delle partecipazioni immobilizzate: il metodo del costo**

Sono da considerarsi immobilizzazioni le partecipazioni detenute per investimento duraturo o in vista dell'esercizio di un'influenza dominante o notevole, assicurata rispettivamente da posizioni di controllo o di collegamento, o allo scopo di partecipare, oltre a vantaggi diretti quali i dividendi anche in vantaggi indiretti come collaborazioni relative a

---

• <sup>84</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

più o meno ampie aree gestionali. Negli schemi di bilancio si devono distinguere le partecipazioni in imprese controllate, in imprese controllate, in imprese collegate e in altre imprese. Per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate agli amministratori si pone la questione se scegliere il criterio del costo o del patrimonio netto, tenuto conto l'art 2426, n.4 consente entrambe le possibilità. Il metodo del patrimonio netto permette al valore delle partecipazioni di seguire l'andamento gestionale della partecipata. Il metodo del costo dovrebbe essere limitato ai casi in cui l'influenza della partecipante in controllate o collegate sia limitata da fattori particolari.

Le partecipazioni immobilizzate sono rilevate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori diretti<sup>85</sup>, tale costo incrementa per i conferimenti alla partecipata disposti a seguito di aumenti di capitale a pagamento deliberati da quest'ultima. Gli aumenti di capitale gratuiti non hanno effetti contabili per le partecipazioni ma in nota integrativa devono essere richiamati gli estremi di quest'operazione.

### **3.6.2 La svalutazione per perdite durevoli e gli eventuali ripristini di valore**

Come già osservato per le altre immobilizzazioni, il criterio del costo comporta una modifica del costo originario solo a seguito di perdite durevoli che portino il valore recuperabile al di sotto del costo al quale sono iscritte in contabilità. In generale, sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, per individuare il carattere durevole della perdita l'OIC 21 richiede la verifica di perdite d'esercizio strutturali della partecipata, tali da intaccare la sua consistenza patrimoniale, frequentemente provocata da situazione negative interne ed esterne. Tuttavia il documento dell'OIC indica una presunzione: la perdita deve considerarsi durevole se non è dimostrabile che nel breve periodo la partecipata possa sovvertirla con positivi risultati economici. Tale dimostrazione risulta dalla dimostrazione di appositi piani di riequilibrio concreti, analitici, fattibili, di breve attuazione e espressamente deliberati dagli organi societari. Il mantenimento del costo pur in presenza di perdita è ammesso, in via particolare, nel caso in cui la partecipata sia al primo esercizio di attività e si possa fondatamente ritenere un'immediata redditività nel successivo esercizio. Qualora la

---

• <sup>85</sup> Risaliti, in "Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali", di Risaliti G., Milano, 2008

partecipante ritenga la perdita non durevole, nella Nota Integrativa del suo bilancio devono essere sintetizzati gli elementi principali di detti piani di riequilibrio.

### 3.6.3 Partecipazioni e Nota integrativa

Seguendo le direttive dell'artt.2426 e 2427 c.c e dell'OIC 21, nella Nota Integrativa sono fornite le seguenti informazioni:

- Per le partecipazioni immobilizzate, il criterio applicato nella valutazione e nelle rettifiche di valore, con particolare riferimento, nel caso di perdita durevole di valore, gli elementi a base della svalutazione; per le partecipazioni circolanti, nell'illustrare il criterio di valutazione si deve specificare il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo<sup>86</sup>
- L'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite da società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzione o vincoli o in sospensione d'imposta<sup>87</sup>
- I movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio
- Per le partecipazioni circolanti, le variazioni intervenute nella consistenza
- L'ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azione proprie
- L'ammontare dei proventi da partecipazioni
- La ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata

---

• <sup>86</sup> De Nova Giorgio; Tesaro Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

• <sup>87</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

### 3.6.4 Il bilancio della partecipata a base delle valutazioni di fine esercizio

Come questione preliminare si deve stabilire quale bilancio della società partecipata utilizzare per desumere i dati di partenza. In linea generale, il metodo del patrimonio netto è applicato utilizzando il bilancio approvato della partecipata riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. Tutta via possono intervenire vari problemi. Anzitutto non è detto che la partecipata chiuda l'esercizio alla stessa data della partecipante; oppure potrebbe succedere che l'assemblea della partecipata non abbia approvato il bilancio in tempo utile per permetterne il suo utilizzo da parte della partecipante. In questi casi subentra l'OIC 17, il quale stabilisce che è accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea. Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci delle partecipante e delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto divergano, gli amministratori della partecipante richiederanno alla partecipata di redigere un bilancio straordinario la cui data di chiusura coincida con quella del bilancio della partecipante; il metodo del patrimonio netto dovrà essere applicato utilizzando il suddetto bilancio intermedio. Tuttavia, come eccezione e limitatamente alle società collegate, se la data di riferimento del bilancio delle società collegate non coincida con quella della partecipante, è accettabile utilizzare a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:

1. La differenza non ecceda i tre mesi
2. La differenza di data del bilancio sia mantenuta costante
3. La diversità di data venga indicata nella Nota Integrativa della partecipante
4. Vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ad essi siano posti in evidenza nella Nota Integrativa della partecipante

*Imputazione del risultato economico di esercizio della partecipata nel bilancio della partecipante*

Nella logica della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, il risultato d'esercizio della società partecipata, rettificato come sopra descritto, determina una variazione nel valore della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante, proprio per assicurare che il valore di quest'ultima sia pari, ad ogni momento, alla corrispondente

frazione del patrimonio netto della partecipata. Per cui se il risultato di esercizio della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto è positivo si avrà un incremento del valore della partecipazione. In merito l'art.2426,1° comma stabilisce che negli esercizi successivi le plusvalenze,derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,rispetto al valore indicato nel bilancio d'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile,previsione volta ed evitare che vengano distribuiti agli azionisti utili che non sono ancora realizzati in capo alla partecipante<sup>88</sup>.

### 3.7. Le regole di valutazione

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione<sup>89</sup>. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di

---

• <sup>88</sup> De Nova Giorgio;Tesauro Francesco, Codice Civile e leggi collegate,Zanichelli,2016

• <sup>89</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423- bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo<sup>90</sup>, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati per un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento; 7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal n. 8); 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per

---

• <sup>90</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo 8-bis) le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; 9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. 12)

(Abrogato) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma , numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

### **3.8 Informazioni sul fair value in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione**

Come previsto dall' art.2427 bis, 1° comma, la Nota Integrativa deve evidenziare le immobilizzazioni finanziarie, diverse dalle partecipazioni detenute in società controllate e collegate nonché dalle partecipazioni in joint venture, che sono iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro fair value. Il fair value, secondo quanto stabilito dall'art. 2427, 2° comma, è determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali.

Il documento OIC 3 affronta tale questione e, oltre a stabilire la modalità di determinazione del fair value, propone di fornire l'informazione richiesta dal citato articolo in forma tabellare, specificando per ogni immobilizzazione finanziaria, raggruppate per categoria, il valore contabile, il relativo fair value se minore e le note di commento contenenti le motivazioni per la quale in presenza di un valore contabile superiore al fair value, non si è svalutato. L'artt. 2427 bis, 1° comma, punto 1 stabilisce poi che nella nota integrativa siano indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura<sup>91</sup>. Il bilancio deve essere corredato da una relazione

---

• <sup>91</sup> De Nova Giorgio; Tesaro Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016

degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
  - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
  - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  - 5) abrogato
  - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
-

### 3.9 Le regole IASB

Per quanto riguarda le partecipazioni strategiche intendiamo quelle detenute in società controllate, collegate e joint ventures. Per le partecipazioni in controllate, limitatamente al bilancio separato ossia della singola società ed a prescindere dal trattamento nel bilancio consolidato di cui non ci occupiamo, risultano quindi di interesse le disposizioni di cui allo IAS 27. Le partecipazioni in società collegate e nelle joint ventures sono invece disciplinate rispettivamente dallo IAS 28 e dall'IFRS 11. Le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture sono considerate dagli IAS in modo molto diverso da quanto prevede la normativa italiana. Per lo IASB l'ambito naturale nel quale rappresentare tali partecipazioni è dato dal bilancio consolidato, nel quale le partecipazioni in controllate sono valutate applicando il metodo di consolidamento integrale e quelle in collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. In presenza di un gruppo societario, per lo IASB l'unico bilancio che è obbligatorio redigere è quello consolidato e per le società capogruppo non è richiesta la redazione di un bilancio separato, come invece è previsto dalla normativa italiana<sup>92</sup>. Per cui, in sostanza, un bilancio separato per il capogruppo secondo lo IASB dovrà essere redatto o nei casi in cui una legge nazionale lo preveda o nei circoscritti casi in cui una legge nazionale lo preveda o nei circoscritti casi in cui, ai sensi delle regole contenute nello IAS 27, la società capogruppo sia esonerata dalla redazione del bilancio consolidato. Un'altra premessa riguarda la nozione di controllo contenuta nell'IFRS 10 che permette di definire quali siano le partecipazioni in controllate e in joint ventures. Secondo l'IFRS 10, una società controlla altra società se il suo investimento è sottoposto, o ha diritti, a ritorni variabili ed ha la capacità di influenzare tali ritorni tramite il potere operato sulla società oggetto di investimento<sup>93</sup>. Sono quindi tre i requisiti di fondo per identificare la presenza del controllo: il concetto di potere, l'esposizione o il diritto a ritorni. L'accertamento congiunto dei tre suddetti requisiti può essere in alcuni casi complesso e tale da non far rientrare automaticamente controllata una società solo in virtù del possesso della maggioranza dei diritti di voto in assemblea.

Secondo l'IFRS 11, il controllo congiunto che caratterizza la joint venture è definito come il controllo, disciplinato contrattualmente, di una operazione o di una azienda, in cui esercizio

- 
- <sup>92</sup> Antonio Parbonetti. In "I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari", Carocci editore, 2010
  - <sup>93</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

richiede il consenso unanime delle parti o anche di un solo gruppo delle parti. Secondo, invece, lo IAS 28, il collegamento esiste quando l'investitore esercita su un'altra azienda un'influenza notevole, inteso come potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Si suppone che esista il collegamento, salvo prova contraria, se si possiede direttamente o indirettamente, il 20% dei voti. Può esistere, dandone dimostrazione anche con quote minori. In questo senso la disposizione è sostanzialmente identica a quanto previsto dalla legge italiana.

Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

### 3.9.1 Il trattamento contabile

Fatte queste fondamentali premesse, nei bilanci separati della società capogruppo le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture devono essere valutate a scelta dell'azienda alternativamente in uno dei due seguenti modi<sup>94</sup>:

1. Al costo
2. Secondo le regole stabilite dallo IAS 39. Ciò comporta la possibilità di valutare secondo due criteri alternativi. Il primo criterio consiste nella valutazione al fair value through profit and loss, secondo il quale le variazioni del fair value saranno imputate a Conto Economico. Il secondo criterio consiste nella considerazione di tali partecipazioni come available for sale, caso in cui le partecipazioni in società controllate e collegate saranno sempre espresse al loro fair value ma le variazioni di quest'ultimo non devono essere imputate a Conto Economico ma devono essere imputate a riserva del netto che confluisce negli other comprehensive income<sup>95</sup>. Tuttavia se la partecipazione è in una società non quotata e con riferimento ad essa non sia determinabile attendibilmente un fair value, la valutazione dovrà essere comunque compiuta al costo

Nelle note dovrà comunque essere indicato l'elenco delle partecipazioni con evidenza del nome della società partecipata, del Paese di appartenenza, la percentuale di proprietà, il criterio di valutazione utilizzato. L'unico caso di applicazione possibile del metodo del patrimonio netto in un bilancio non consolidato, consiste nel caso in cui una società non controlli alcuna impresa e non rediga quindi un bilancio consolidato ma solo un bilancio individuale. Il metodo del patrimonio netto secondo lo IAS 28 differisce da quanto descritto dalla normativa italiana soprattutto per la non previsione di una riserva non distribuibile nella quale accantonare l'incremento del valore della partecipazione nella collegata dovuta al risultato di esercizio conseguito da quest'ultima.

---

• <sup>94</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>95</sup> Risaliti, in "Gli strumenti finanziari derivati nell'economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali", di Risaliti G., Milano, 2008

### 3.9.2 Le attività finanziarie

Per quanto riguarda i principi IASB accettati dall'Unione Europea, le regole che alla data in cui scriviamo devono essere osservate nel trattamento delle attività finanziarie sono ancora quelle dello IAS 39 per gli aspetti di valutazione e dello IAS 32 per i profili di rappresentazione in bilancio. In realtà, già dal 2009 lo IASB ha approvato l'IFRS 9 a sostituzione dello IAS 39 ma non è stato ancora recepito dal Legislatore Comunitario che continua a chiedere allo IASB dei cambiamenti. Semplificando al massimo le complesse regole IASB e rinviando ad altri testi per una più completa trattazione, lo IAS 39 distingue quattro categorie di attività finanziarie<sup>96</sup>.

1. Le attività detenute a scopo di negoziazione, devono essere contabilizzate con il metodo del fair value through profit and loss, ossia iscritte inizialmente al fair value e valutate alla chiusura dell'esercizio al fair value esistente a tale data. La differenza tra il fair value iniziale e quello di fine esercizio farà variare il valore iscritto in Stato Patrimoniale e sarà corrispondentemente collocata in Conto Economico come ricavo o come costo a seconda del segno<sup>97</sup>.
2. Le attività detenute fino alla scadenza. Appartengono a questa categoria solo le attività finanziarie con pagamenti fissi e determinabili, con una scadenza definita, per i quali il management dichiara espressamente l'intenzione di detenerli fino a scadenza. Le attività held to maturity sono valutate con il metodo del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso effettivo di interesse. Con tale criterio esse sono inizialmente valutate al costo comprensivo degli oneri accessori. Successivamente il loro valore tenderà a crescere in presenza di uno scarto, ossia di una differenza negativa tra costo di acquisto e valore del rimborso finale, in una misura definita dal tasso effettivo di interesse. Possono essere soggette a svalutazione in presenza di oggettiva evidenza di difficoltà circa il rimborso o il pagamento degli interessi. In tal caso l'ammontare della svalutazione sarà pari alla differenza tra costo iscritto in contabilità e valore attuale dei flussi di cassa attesi futuri.
3. I prestiti e i crediti. In questo caso si fa riferimento sia a prestiti commerciali che di finanziamento

---

• <sup>96</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

• <sup>97</sup> Moro Visconti, in "Principi contabili OIC e IAS/IFRS" di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita. Appartengono a questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle rientranti nelle categorie precedenti.

### 3.10 I crediti

I crediti rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati. Assimilate ai crediti sono le cambiali attive che rappresentano titoli di credito contenenti un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano quindi sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Nello schema di Stato Patrimoniale, i crediti sono inclusi sia nell'attivo circolante che tra le immobilizzazioni ed entro ciascun gruppo è usata una classificazione per soggetto debitore<sup>98</sup>. Tra le immobilizzazioni la voce concernente i crediti (B.III.2) distingue al suo interno i crediti:

- e) Verso imprese controllate
- f) Verso imprese collegate
- g) Verso imprese controllanti
- h) Verso altri

Nel circolante, invece, appaiono le seguenti voci:

- 6) Verso clienti
- 7) Verso imprese controllate
- 8) Verso imprese collegate
- 9) Verso imprese controllanti
- 10) Verso altri

Nel sistema del Codice Civile, l'interpretazione prevalente sostiene che i crediti di finanziamento trovano collocazione tra le immobilizzazioni, mentre i crediti di derivazione commerciale debbono essere inseriti nell'attivo circolante. I crediti verso le imprese controllate, collegate, controllanti, sono distintamente raggruppati in ragione della loro

---

• <sup>98</sup> Alberto Quagli, in "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli, Torino, 2015

rilevanza ai fini delle compensazioni delle dinamiche e possono essere compresi sia tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. I fondi accoglienti le svalutazioni dei crediti per inesigibilità o per resi, sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica delle corrispondenti voci dell'attivo. Se il credito non esiste più il bilancio o se la rettifica comportamento il pagamento di ulteriori somme, i fondi in questione devono essere collocati nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce B. Nel Conto Economico nella voce B.10.d del Conto Economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da svalutazioni si classificano nella voce "oneri diversi di gestione" del Conto Economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione di crediti.

## Conclusione

Il presente lavoro di tesi ha cercato di mettere in luce quelle che sono le direttive e al tempo stesso i principi sul quale si fonda la Contabilità Nazionale ed Internazionale, cercando di svolgere un'analisi quantitativamente e qualitativamente soddisfacente.

Tale obiettivo ha richiesto uno studio approfondito di tutti gli elementi utili alla causa, partendo da libri di testo, passando per pubblicazioni ufficiali, fino ad arrivare ad intervistare noti personaggi dell'ambiente economico italiano. Per questo motivo è stata scelta una metodologia di ricerca qualitativa, basata sullo studio di casi reali. Passiamo ora ad analizzare quelli che sono gli argomenti principali trattati nei tre capitoli che compongono questa Tesi.

Nel primo capitolo, Principi Contabili Nazionali ed Internazionali, sono stati analizzati gli elementi che hanno e tutt'ora ispirano la redazione di un Bilancio d'esercizio, sia a livello Nazionale che Internazionale.

Il capitolo inizia con un'introduzione su quelli che sono le funzioni di un Bilancio, spaziando dalle più semplici e scontate come quella informativa, fino ad arrivare ad alcune non poi così scontate, per esempio quella gestionale.

Nella parte centrale vengono invece illustrate e confrontate le caratteristiche che differenziano la redazione di un Bilancio Nazionale ed Internazionale. Per quanto riguarda i Principi Contabili Nazionali sono stati trattati nello specifico i vari OIC, sia i pilastri portanti, in vigore dagli albori, sia quelli di più recente emanazione. Sono ovviamente argomento di questo capitolo i vari articoli del Codice Civile, come per esempio l'art. 2423, l'art 2424 e l'art 2425 i quali sono risultati particolarmente utili per capire quelli che sono gli elementi costitutivi di un Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa ed infine il Rendiconto Finanziario). Il tutto ovviamente è stato confrontato con i principi Contabili Internazionali, che si fondano sugli IASB (International Accounting Standards Board), gli IAS (International Accounting Standards) ed infine gli IFRS (International Financial Reporting standards).

Nel secondo capitolo, Immobilizzazioni immateriali, materiali e crediti, andiamo a trattare un argomento al quanto complesso quanto entusiasmante, ossia quei costi sostenuti dalle aziende per acquisire i beni intangibili e tangibili che danno benefici economici nel tempo.

Il capitolo inizia con una spiegazione delle tue tipologie di immobilizzazioni che andremo a trattare, quali le immobilizzazioni materiali e immateriali. Verranno elencate tutte le voci che andranno a comporre il bilancio e le varie differenze che contraddistinguono una rispetto all'altra. Saranno trattati inoltre i Leasing, strumento sempre più frequente sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre scontata è l'illustrazione di tali argomenti seguendo quello che sono le direttive e gli aspetti internazionali.

Il terzo ed ultimo capitolo, Attività Finanziarie, raccoglie tutti quegli elementi che compongono il mercato, attraverso il quale i risparmiatori operano tra un'ampia gamma di attività e strumenti finanziari, utili per trovare una soluzione alle proprie esigenze di investimento. Le attività finanziarie sono gli elementi base per la costruzione di un portafoglio in grado di soddisfare le più diffuse esigenze di risparmio e investimento. Infine i titoli azionari consentono agli investitori di partecipare alla proprietà e al governo dell'azienda. Un'impresa costituita in forma di società per azioni può finanziare i propri investimenti produttivi attraverso la cessione di capitale di rischio, in forma di azioni. Il collocamento di azioni per raccogliere fondi viene chiamato finanziamento in capitale di rischio. Azioni e obbligazioni sono molto diverse tra loro: il titolare di un'azione è proprietario di una parte dell'impresa, mentre il sottoscrittore di una obbligazione ne è creditore. Se l'azienda realizza buoni profitti l'azionista ne gode i benefici, mentre l'obbligazionista riceve solo l'interesse sulla somma sottoscritta. D'altra parte, se l'azienda attraversa un periodo di difficoltà, all'obbligazionista viene corrisposto comunque quanto pattuito, mentre l'azionista non riceve nulla. Rispetto alle obbligazioni, le azioni offrono tipicamente a chi le sottoscrive un rischio più elevato, ma un potenziale di reddito superiore.

## Bibliografia

- De Nova Giorgio; Tesauro Francesco, Codice Civile e leggi collegate, Zanichelli, 2016
- Dolce, in “Soggetti las adopter e perdite su crediti: cancellazione dipendente da eventi estintivi (art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012)” in Il Fisco, Dolce R., 12/2013,
- Donzi’, in “Il bilancio delle imprese alla luce dei nuovi IAS/IFRS”, Donzi R., Milano, 2008,
- Fortuna F. e altri, “Con noi in azienda plus – classe 3, Le Monnier, Firenze, F. Fortuna e altri
- Giunta F. – M. Pisani, “Il Bilancio”, Milano, Apogeo, 2008
- Marchi Luciano, in “Contabilità d’impresa e valori di bilancio”, Anno 2013
- Milone M., Milano, 2006, FOSSATI, in “Il bilancio secondo gli IAS”, a cura di Comoli M., Corno F., Viganò A., Milano, 2006,
- Montinari Paolo, “Contabilità e bilancio”, Fag editore, 2016.
- Parbonetti Antonio. In “I principi contabili internazionali. Immobilizzazioni e strumenti finanziari”, Carocci editore, 2010.
- Postacchini Pierino. in “Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Maggioli Editore, 2015.
- Quagli Alberto, in “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli, Torino, 2015
- Risaliti, in “Gli strumenti finanziari derivati nell’economia delle aziende. Risk management, aspetti operativi e principi contabili internazionali”, di Risaliti G., Milano, 2008.
- Visconti Moro, in “Principi contabili OIC e IAS/IFRS” di Moro Visconti R. e Renesto M., Roma, 2009,

